

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	3
FINANZE (VI)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	122

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	23

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 26 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 19.15.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel rinviare per un'integrale analisi delle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in esame alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, richiama in questa sede le disposizioni rispetto alle quali si rende necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame istituiscono a

decorrere dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di sostegno economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, del provvedimento in esame e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, ritiene che andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento. In primo luogo, con riferimento alla stima della platea potenzialmente interessata dalla misura, evidenzia che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge non tiene conto di alcune modifiche intervenute al Senato che ampliano il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione comprendendo anche quelli in cui sono presenti componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Inoltre, sottolinea che, nel corso dell'esame al

Senato, sono stati modificati gli incrementi della scala di equivalenza, rispetto al testo originario del decreto, al fine di tener conto di particolari situazioni di svantaggio.

Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica e gli allegati tecnici sono riferiti al testo originario e non tengono pertanto conto delle modifiche introdotte al Senato, che sono suscettibili di determinare un ampliamento della platea potenzialmente beneficiaria della misura, in relazione alla quale andrebbero dunque forniti dati ed elementi informativi ai fini della quantificazione del maggior onere conseguente.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4-*bis*, inserito dal Senato, relativo alla presentazione delle domande per la richiesta del beneficio attraverso i centri di assistenza fiscale, osserva che essa prevede che la remunerazione dei predetti centri sia posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 160 del 2019 e nei limiti delle risorse stesse. Sul punto ritiene necessario che il Governo confermi la congruità dello stanziamento previsto a legislazione vigente al fine di consentire la remunerazione delle attività effettuate dai centri di assistenza fiscale in materia di presentazione delle richieste di Assegno di inclusione.

Relativamente al comma 4-*bis* dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prevede l'inclusione nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, rileva la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo circa la possibilità di gestire la nuova piattaforma nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede una serie di iniziative volte a favorire l'inclusione sociale e lavorativa quali il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e il patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro che vengono avviati ai centri per l'impiego.

Rileva che la norma dispone, inoltre, che agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedano con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili relative alla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni dalla normativa vigente. Nel segnalare che alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva come la relazione tecnica affermi che la destinazione della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e concerne esclusivamente la parte residua rispetto a queste. Evidenzia che il carattere residuale delle risorse da destinare al rafforzamento dei servizi sociali in argomento è affermato dalla sola relazione tecnica, in quanto a seguito dell'approvazione di alcune proposte emendative nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso dal testo originario del decreto l'aggettivo « residua » riferito alla quota del Fondo. Pertanto, a suo avviso andrebbe assicurato che l'attuazione delle norme in esame risulti modulabile e possa quindi avvenire nei limiti della quota disponibile del predetto Fondo e senza pregiudicare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di incentivi volti a promuovere l'assunzione dei percettori dell'Assegno di inclusione, osserva che i medesimi incentivi sono rivolti in favore dei datori di lavoro, mediante esonero contributivo per le assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, delle Agenzie per il lavoro, dei soggetti che concorrono all'assunzione di persone disabili, nonché dei percettori di assegno che avviano un'attività indipendente. Al riguardo, evidenzia che la quantificazione dell'onere relativo all'esonero contributivo risulta verificabile sulla base dei dati forniti circa la platea dei potenziali lavoratori interessati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica. Premesso che l'onere è limitato all'entità delle autorizzazioni di

spesa di cui al comma 8 dell'articolo 13 e che il rispetto dei predetti limiti è garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 11 e 12 del medesimo articolo 13, fa presente che andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti al fine di valutare la congruità dello stanziamento, onde ridurre il rischio di una successiva rimodulazione dei benefici. In primo luogo, tra le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbero forniti chiarimenti circa l'utilizzo, come base imponibile ai fini del calcolo dell'esonero contributivo, di un reddito medio lordo pari a 15.000 euro sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori stagionali. In proposito, evidenzia infatti che l'ipotesi che le due categorie di lavoratori realizzino lo stesso reddito medio annuo non appare suffragata da dati empirici, posto che, secondo i dati ISTAT, nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7 per cento di quelli con contratto a tempo indeterminato. Evidenza, inoltre, che l'impiego del parametro utilizzato dalla relazione tecnica per il calcolo dell'esonero contributivo determina un onere *pro capite* notevolmente inferiore al limite massimo previsto dalla norma. Infatti, fa presente che applicando all'imponibile medio annuo pari a 15.000 euro l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31 per cento, la relazione tecnica stima un esonero contributivo su base annua *pro capite* pari a 4.650 euro per i contratti a tempo indeterminato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 8.000 euro, e di 2.325 euro per i contratti a tempo determinato, a fronte di un massimale annuo di esonero contributivo pari a 4.000 euro. In proposito, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla stima degli oneri relativi al contributo in favore delle agenzie per il lavoro per l'attività di mediazione effettuata, ritiene inoltre che andrebbero forniti chiarimenti relativamente al procedimento di calcolo seguito dalla relazione tecnica e ai dati utilizzati. In primo luogo,

evidenzia infatti che la relazione tecnica sembrerebbe prendere come riferimento per la stima del contributo in oggetto l'esonero contributivo calcolato sulla base dell'imponibile medio annuo pari a 15.000 euro. Come sopra descritto, rileva che tale base di calcolo determina un esonero *pro capite* medio notevolmente inferiore ai limiti massimi indicati dalla norma ai commi 1 e 2, ossia a quei limiti massimi che il comma 4 dell'articolo in esame individua invece come base di calcolo del contributo da attribuire Agenzie per il lavoro, posto che il contributo medesimo viene stabilito, su base annua, in misura pari al 30 per cento di 8.000 euro, nel caso di lavoratori a tempo indeterminato, e di 4.000 euro nel caso di lavoratori a tempo determinato. Da ciò consegue che la quantificazione riportata dalla relazione tecnica risulta sottostimata rispetto a quella determinabile sulla base del dato normativo. In secondo luogo, pur assumendo come base di calcolo il parametro dell'imponibile, pari a 15.000 euro annui, utilizzato dalla relazione tecnica, rileva che andrebbero comunque fornite informazioni di dettaglio circa il procedimento seguito per il calcolo degli oneri a decorrere dal 2025. Infatti, considerando l'ipotesi adottata dalla relazione tecnica, ossia che il 20 per cento dei contratti siano stipulati a seguito dell'attività di mediazione, e applicando la percentuale del 30 per cento al citato imponibile, gli oneri a regime dovrebbero essere sensibilmente superiori a quelli stimati.

In merito all'attività di mediazione degli enti del terzo settore per l'assunzione di persone con disabilità, evidenzia che, in questo caso, la norma riconosce un contributo pari al 60 per cento, nel caso di contratti a tempo indeterminato, e all'80 per cento, nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro e la relazione tecnica stima un onere pari a 4 milioni di euro per il 2024, leggermente crescente per gli anni successivi, senza indicare i dati utilizzati nella stima. Sul tale aspetto fa presente che appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi

e dati ai fini della verifica della quantificazione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5-bis, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che prevede che il rapporto sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione comprenda anche la valutazione di impatto del Capo I del decreto in esame, recante nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di compiere la citata valutazione, che comporta l'applicazione di metodologie statistiche e l'utilizzo di *software* specifici, con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, pur considerando che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, fa presente che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che alle spese relative alla segreteria tecnica e amministrativa di supporto nonché ai beni strumentali necessari per il suo funzionamento si possa provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 12, che istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, osserva che tale misura prevede, da un lato, la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento accompagnamento al lavoro e, dall'altro, l'erogazione di un beneficio economico pari ad un importo mensile di euro 350 a seguito della stipulazione del patto di servizio, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. Ricorda che tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro un limite massimo di dodici mensilità alle persone tra i 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione con determinati requisiti reddituali, ovvero ISEE non superiore a 6.000 euro annui, patrimoniali, di cittadinanza e

di residenza. Con riferimento alla quantificazione dell'onere previsto per l'erogazione del beneficio economico connesso al Supporto per la formazione e il lavoro, evidenzia che la relazione tecnica, pur fornendo le platee di riferimento per ogni singola categoria di potenziali percettori, non specifica la distribuzione delle stesse nei primi anni di applicazione, dal 2024 al 2026. In proposito, rileva che la nota del Governo depositata nel corso dell'esame al Senato precisa che la quantificazione « tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia della distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali ». Fa presente che andrebbero pertanto forniti maggiori elementi di dettaglio sulla distribuzione temporale per gli anni 2024-2026 delle platee potenzialmente beneficiarie della prestazione. Con riguardo all'onere a regime, sottolinea che la quantificazione appare sostanzialmente verificabile a fronte della platea indicata come costante dal 2027 e pari a 133.000 soggetti. Rileva che in merito all'esonero contributivo spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari della misura in oggetto la quantificazione dell'onere risulta verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Tuttavia, evidenzia che il numero di contratti ipotizzati dal 2025 rispetto al 2024 è ridotto di circa il 70 per cento, in quanto dai 25.000 contratti a tempo indeterminato e 55.000 a tempo determinato o stagionale del 2024 si passa, rispettivamente, a 6.000 e 13.000 contratti. Evidenzia come andrebbero pertanto forniti chiarimenti in merito alle ipotesi adottate sull'andamento dei contratti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articolo 13 prevede agli oneri derivanti dalla prosecuzione sino al 31 dicembre 2023 della prestazione del reddito di cittadinanza, quantificati in 384 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativa al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa, secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento, reca le occorrenti disponibilità e che, alla luce degli elementi emersi dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e dal monitoraggio della misura per l'anno in corso, si rende altresì possibile la sua ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2023, dalla lettera *a)* del successivo comma 14 dello stesso articolo 13, per un importo pari a 122,5 milioni di euro, e dall'articolo 44, comma 4, lettera *c)*, che prevedeva inizialmente una riduzione di 100 milioni di euro, poi aumentata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, a 290 milioni di euro.

In proposito, segnala che il Fondo utilizzato con finalità di copertura reca una dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2023 di circa 7,82 miliardi di euro e una disponibilità residua che al momento ammonta, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a circa 3,54 miliardi di euro.

Rileva, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, ad opera dell'articolo 7, comma 11, lettera *d)*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Fa presente che la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento assicura che anche tale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente a valere sulla stessa, ciò sulla base delle risultanze del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge.

In tale quadro, ritiene comunque utile acquisire dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa l'effettivo ammontare delle risorse residue per l'anno 2023 di cui alla citata autorizzazione di spesa, al

netto delle riduzioni complessivamente disposte dal presente decreto-legge e dal successivo decreto-legge n. 61 del 2023.

Segnala inoltre che il successivo comma 14, lettere da *a)* ad *e)*, del medesimo articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'erogazione dell'Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro, nonché dai relativi incentivi, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, a 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, a 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità:

quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (lettera *a)*);

quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (lettera *b)*);

quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 43 milioni di euro per l'anno 2028, a 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, a 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10 (lettera *c*));

quanto a 20 milioni di euro l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (lettera *d*));

quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 (lettera *e*)).

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d*), rammenta che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Al riguardo, nel rinviare a quanto esporrà in seguito, in termini più generali, sulla clausola di copertura di cui all'articolo 22, comma 3, circa l'utilizzazione della predetta autorizzazione di spesa, considera necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse per le annualità interessate, tenuto anche conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera *e*), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *e*), ricorda che l'autorizzazione di spesa incisa ha ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.

Per quanto riguarda l'articolo 14, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame

introducono alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Reputa a tal proposito necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili risvolti onerosi per la finanza pubblica derivanti dagli obblighi di formazione e addestramento per il personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*).

Relativamente all'articolo 15, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza. In proposito, osserva che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le disposizioni non comportano oneri in quanto le misure saranno finanziate con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Al riguardo, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire le misure necessarie alla condivisione dei dati con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con la Guardia di finanza, quali ad esempio le eventuali misure di adeguamento della dotazione informatica e la predisposizione di personale per l'alimentazione dei flussi informativi, e la disponibilità di risorse rinvenienti sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di confermare l'invarianza finanziaria delle norme in oggetto.

Con riferimento all'articolo 18, che introduce l'obbligo di assicurazione, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, osserva preliminarmente che i docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato e che gli enti che assicu-

rano i propri dipendenti attraverso tale Gestione, come risulta dalla relazione tecnica, non pagano un premio assicurativo all'INAIL, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione. Nel prendere atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica e dalla nota presentata dal Governo al Senato, che suddividono gli oneri a seconda delle componenti, specificando anche quelli relativi al « rischio in aula », nonché alle spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, segnala tuttavia che, dato che la somma degli oneri relativi alle varie componenti, come riferita dalla relazione tecnica, corrisponde a quella degli esercizi 2023 e 2024, per un importo complessivo di 47,7 milioni di euro, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori indicazioni riguardo alle modalità seguite per la suddivisione degli oneri fra i due anni considerati.

Evidenzia inoltre che, poiché l'obbligo di assicurazione dovrebbe riguardare anche soggetti diversi dai dipendenti dell'amministrazione statale, che sono i soli richiamati dalla relazione tecnica, quali ad esempio i dipendenti di enti territoriali, gli istruttori dei corsi di qualificazione o di addestramento professionale, i preparatori, il personale delle strutture paritarie e non paritarie, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti da tale estensione, quali quelli relativi al riconoscimento delle nuove prestazioni di cui trattasi, nonché al versamento di eventuali contributi e al conseguente minor gettito fiscale determinato dalle detrazioni correlate a tale versamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 18-*bis*, comma 2, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 5 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto anticipo pensionistico (APE) sociale. Al riguardo, considera necessario acquisire una rassicurazione dal Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento delle prestazioni cui la medesima autorizzazione di spesa risulta preordinata.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 22, comma 3, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dalla maggiorazione dell'assegno unico e universale, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, che stanziava le risorse per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. In proposito, rileva preliminarmente che la citata autorizzazione di spesa – secondo quanto indicato nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento – reca le occorrenti disponibilità e che, sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo monitoraggio effettuato per l'anno 2023, come emerso nella Conferenza di servizi svolta dalle amministrazioni interessate, la sua riduzione non è suscettibile di compromettere il riconoscimento dei benefici cui le risorse stesse sono preordinate a legislazione vigente. Segnala, altresì, che la medesima autorizzazione di spesa è oggetto di riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, ad opera dell'articolo 7, comma 11, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, attualmente all'esame della Camera dei deputati. In proposito, la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento chiarisce, con analoghe motivazioni, che anche tale riduzione dell'autorizzazione di spesa è sostenibile e non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei benefici previsti a legislazione

vigente a valere sulla stessa, sulla base degli ulteriori elementi emersi nell'ambito del monitoraggio in corso per il 2023, da cui deriverebbero maggiori economie di spesa rispetto a quelle già quantificate, in un momento antecedente, in sede di adozione del presente decreto-legge. In tale quadro, con riferimento all'anno 2023, considera utile acquisire dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa l'effettivo ammontare delle risorse residue di cui alla citata autorizzazione di spesa, al netto delle riduzioni complessivamente operate dagli articoli 22, comma 3, e 44, comma 4, lettera e), del presente decreto-legge e dal citato decreto-legge n. 61 del 2023. Per quanto concerne invece le annualità successive all'anno 2023, per le quali il monitoraggio non è ancora esperibile, ritiene invece necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dall'articolo 13, comma 14, lettera d), e dall'articolo 44, comma 4, lettera e), nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 23-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono ai soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge n. 197 del 2022, di chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Segnala che tali disposizioni si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a verificare gli effetti della disposizione in esame sui saldi di finanza pubblica. Fa presente, infatti, che la possibilità di provvedere al saldo di debiti contributivi allo stato cancellati è suscettibile di determinare da un

lato maggiori entrate in favore degli enti previdenziali di appartenenza – e, correlativamente, minori entrate tributarie in ragione della detraibilità dei suddetti contributi – e dall'altro prestazioni più onerose da parte dei suddetti enti, a fronte dei versamenti contributivi effettuati dagli interessati, con effetti negativi anche a carattere permanente. Atteso che la disposizione di copertura degli oneri, a valere sul fondo speciale di parte corrente, è limitata agli esercizi 2023 e 2024, appare necessario, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione del Governo anche in merito al profilo temporale degli oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 25, comma 1-bis, fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di contratti di espansione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, poiché tale riduzione si riferisce ad un'annualità successiva al vigente bilancio dello Stato, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle occorrenti risorse e che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 25-bis, comma 2, fa presente che la medesima disposizione provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernenti l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese del settore dell'editoria, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge n. 178 del 2020, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel ricordare che il citato Fondo, istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, secondo quanto dispone il citato comma 4, fa presente che, secondo il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, le relative risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritte sul capitolo 2193, sono pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

Al riguardo, nel rilevare che, in base ad una interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 sussistono le occorrenti disponibilità, considera opportuno che il Governo assicuri la sussistenza delle effettive risorse per le successive annualità e assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 27, comma 5-*bis*, lettere *a)* e *b)*, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dall'incentivo in favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati con meno di 30 anni di età, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità: quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020 e, quanto a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027; quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto della capienza del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, considerato che – come riportato nella relazione tecnica – la programmazione riferita al periodo interessato è in fase di avvio e che le risorse in esso allocate non risultano ancora impe-

gnate. Ritiene che analoga rassicurazione andrebbe acquisita in ordine all'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, inserito nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura, posto che gli oneri da fronteggiare riguardano un'annualità successiva al vigente bilancio triennale dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28-*bis*, fa presente che la norma proroga di ulteriori tre mesi, da luglio a settembre 2023, la disposizione che consente, ai lavoratori affetti da determinate patologie, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Rileva che per l'attuazione della norma è autorizzata la spesa di euro 541.839 per l'anno 2023 e che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. In proposito, rileva che alle due ultime proroghe di identico oggetto sono stati ascritti effetti finanziari, riferiti dalle relazioni tecniche alle sostituzioni obbligatorie del personale scolastico, per quasi 15,9 milioni di euro. Pertanto, pur considerando che nel trimestre luglio-settembre l'attività scolastica è ridotta, sarebbe comunque necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi su cui si basa la stima degli oneri tenuto conto della loro significativa differenza rispetto alle precedenti proroghe: applicando una proporzione, infatti, l'onere ascritto alla presente norma corrisponderebbe a circa un trentesimo dell'onere ascritto alle precedenti proroghe, ossia a circa tre giorni di sostituzione obbligatoria, laddove nella generalità delle regioni il calendario scolastico 2023-2024 prevede la ripresa delle lezioni fra l'11 e il 15 settembre, e ciò senza contare le attività ulteriori rispetto alle lezioni vere e proprie.

In merito ai profili di copertura dell'articolo 36, comma 1-*bis*, fa presente che la predetta disposizione provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007. In proposito, osserva che tale ultima disposizione ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 448 del 2001, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. In proposito, rileva che la disposizione in esame, nel richiamare l'articolo 3, comma 33, della legge n. 244 del 2007, fa riferimento alla riduzione di un'autorizzazione di spesa, mentre la predetta disposizione prevede che le risorse del Fondo investimenti costituito presso ciascun Ministero fossero assegnate alle diverse autorizzazioni legislative di spesa confluite nel medesimo Fondo. Ritiene, quindi, necessario che il Governo chiarisca quale sia effettivamente l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione e assicuri che tale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, posto che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono riconducibili a contributi per oneri riferiti alla formazione del personale, considera necessario verificare se possa determinarsi una dequalificazione della spesa, posto che le risorse utilizzate con finalità di copertura appaiono riferibili prevalentemente a interventi in conto capitale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 37, che prevede disposizioni sulle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplina l'istituto delle prestazioni occasionali, incrementando la possibilità di farvi ricorso per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Al riguardo, pur considerando che la relazione tecnica non ascrive alla novella nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, come confermato dalla nota del Governo fornita alla 5^a Commissione nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene comunque necessario acquisire ulteriori elementi di stima sugli effetti finanziari della norma in esame. Infatti, con riguardo alle prestazioni occasionali, rileva che le relazioni tecniche riferite alle disposizioni che ne hanno modificato la disciplina – articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 e articolo 1, commi 342 e 343 e commi da 344 a 354 della legge n. 197 del 2022 – non appaiono univoche nell'analizzare i possibili effetti sulla finanza pubblica, con riferimento ai seguenti elementi: contribuzione all'INPS, minori contribuzioni e prestazioni per gestioni diverse da quella separata, gettito fiscale derivante da sostituzione di forme contrattuali.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 39, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati, per un esonero complessivo pari a 6 punti percentuali, fermo restando, per l'ammissibilità al beneficio, il limite retributivo mensile di 2.692 euro. Rileva che l'esonero è inoltre incrementato di un ulteriore punto percentuale, come già stabilito dal predetto comma 281, per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo, per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Segnala che la relazione tecnica riferita alla norma in esame rimanda alle basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, a loro volta corrispondenti a quelle già utilizzate nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019.

In proposito osserva che le tabelle della relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2022, poi richiamate dalla

legge di bilancio per il 2023, recano una ripartizione per classi di reddito non perfettamente coincidente con le soglie di reddito previste dalla norma in esame; inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa relazione tecnica non ricomprende il settore agricolo, ricompreso invece nell'ambito applicativo della norma in esame; tuttavia osserva che l'ordine di grandezza delle quantificazioni riferite alla presente disposizione risulta comunque coerente applicando una proporzione rispetto agli importi relativi alle precedenti norme. Ritiene dunque necessario acquisire dati più puntuali al fine di corroborare puntualmente le stime proposte dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 39, comma 2, fa presente che la disposizione provvede agli oneri derivanti dal comma 1, concernente l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023 secondo le seguenti modalità: quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per il 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto si riserva di osservare in relazione all'articolo 44, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva che viene prevista una compensazione finanziaria, in termini di indebitamento netto, pari a 180 milioni per l'anno 2024, ancorché per tale esercizio né la norma in esame né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indichino la presenza di un onere in termini di indebitamento superiore rispetto a quello indi-

cato in termini di saldo netto da finanziare. Nel segnalare che il medesimo maggior onere non trova riscontro neppure negli importi riportati nell'alinea del comma 4 del medesimo articolo 44, nel quale per l'anno 2024 non sono indicati maggiori oneri in termini di compensazione degli effetti finanziari, la disposizione in esame, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, appare ultronea, in quanto fa riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare. Al riguardo ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 39-bis, evidenzia che la disposizione prevede, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. In proposito considera opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della previsione di spesa valutata in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 39-bis, comma 5, lettere a), b) e c), fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti dalla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Con riferimento alla lettera a), non ha osservazioni da formulare posto che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca le occorrenti disponibilità, al mo-

mento quantificate in circa 355 milioni di euro per l'anno in corso. Con riferimento alla lettera *b*), evidenza che si prevede una copertura finanziaria per 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non formula, pertanto, osservazioni. Per quanto riguarda la lettera *c*), evidenza che si tratta di 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo con una dotazione, per l'anno 2023, di circa 175 milioni di euro. Al riguardo, preso atto che su tale ultimo Fondo risultano al momento disponibili circa 166 milioni di euro, non formula osservazioni, nel presupposto che la riduzione ivi operata non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 40, evidenza che la disposizione prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In proposito, evidenza che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al fine di incrementare gli oneri derivanti dalla stessa per il 2023 da 142,2 milioni a 332,2 milioni. Tale rideterminazione degli oneri sembra-

rebbe derivare dalla quantificazione degli effetti di minor gettito contributivo che non risultavano invece contabilizzati nella versione originaria. Nella nota presentata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il Governo segnalava, infatti, la necessità, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, di riformulare la norma allo scopo di prevedere la non applicabilità della stessa a fini contributivi. Al fine di verificare la stima dell'onere ascritto alla misura, come rideterminato, ritiene comunque necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 44, comma 2, lettere *a*) e *b*), rileva che la norma incrementa, per l'anno 2022, dallo 0,5 per cento allo 0,6 per cento, l'aliquota dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita. Rileva peraltro che la disposizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al Senato nel senso di prevedere l'incremento dell'aliquota per l'anno 2022, anziché per l'anno 2023, determinando quindi un'applicazione retroattiva dell'aumento dell'aliquota, in deroga espressa al divieto in tal senso previsto dallo Statuto del contribuente. In proposito, tenuto conto che le entrate derivanti dal suddetto incremento, stimate, originariamente in misura pari a 220 milioni nel 2023, sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame dal successivo comma 4, lettera *a*), dell'articolo 44 in esame, considera necessario che il Governo assicuri che le medesime entrate, nell'importo stimato dalla relazione tecnica originario e iscritto nei saldi di finanza pubblica, possano essere effettivamente e interamente incassate nell'anno 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 44, comma 4, fa presente che la predetta disposizione fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge – determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028,

390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 tramite le seguenti modalità:

quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2, che reca un incremento, dallo 0,5 allo 0,6 per cento, per il solo anno 2023, dell'imposta dovuta dalle imprese che esercitano attività assicurativa sulle riserve matematiche dei rami vita [lettera a)];

quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 [lettera b)];

quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [lettera c)];

quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 [lettera d)];

quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [lettera e)];

quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40 [lettera f)];

mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [lettera g)].

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), fa presente che il richiamato articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ha previsto l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo rotativo, alimentato da trasferimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, la cui gestione è stata successivamente attribuita alla Simest SpA dall'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo in esame per l'anno 2024, che peraltro è rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 44 in esame per l'ammontare di 545 milioni di euro per l'anno 2023, e assicuri che l'utilizzo delle medesime non pregiudichi interventi di sostegno già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), nel rammentare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dall'articolo 13, commi 10 e 14, lettera a).

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera e), nel ram-

mentare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte in ordine alle clausole di copertura previste dagli articoli 13, comma 14, lettera *d*), e 22, comma 3.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, anche alla luce della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, deposita in primo luogo agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, corredata del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione (*vedi allegato*). Ne richiama, quindi, gli aspetti principali, fornendo ulteriori precisazioni volte a dare riscontro alle richieste di chiarimento che non trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui agli articoli da 1 a 4, fa presente che la quantificazione degli ulteriori oneri che ne derivano rispetto al testo originario del provvedimento tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, volte, da un lato, ad ampliare il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione, dall'altro, a ridefinire conseguentemente gli incrementi della scala di equivalenza. In tale quadro, resta comunque fermo che il citato beneficio economico dovrà essere riconosciuto nell'ambito dell'autorizzazione di spesa all'uopo recata dal comma 8 dell'articolo 13, che, tenendo conto dell'incremento disposto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulta congrua rispetto alle finalità cui è preordinata ed è configurata nei termini di un limite massimo di impegno, a salvaguardia del quale è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13. Evidenzia altresì che i centri di assistenza fiscale potranno provvedere alle attività connesse alla presentazione presso i medesimi centri

delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, avvalendosi delle risorse ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse.

Segnala inoltre che l'inserimento, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 5.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, relative al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e al patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, evidenzia che il potenziamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 sarà attuato nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale a tal fine attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, senza pregiudizio delle ulteriori finalizzazioni del Fondo medesimo già previste a legislazione vigente, considerando altresì che la programmazione regionale degli interventi dovrà in ogni caso assicurare la necessaria coerenza con le finalità complessive del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Rappresenta, poi, che le disposizioni dell'articolo 10, che prevedono incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, troveranno attuazione nei limiti massimi di spesa previsti, con riferimento agli oneri derivanti dai diversi commi del medesimo articolo 10, dall'articolo 13, commi 8 e 9, a salvaguardia dei quali è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13.

Evidenzia, altresì, che dall'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, di cui al comma

5 del medesimo articolo 11, ai cui componenti non spettano peraltro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle spese connesse al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-*bis*, alla valutazione dell'impatto della disciplina recata dal Capo I del presente decreto-legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta che gli obblighi di formazione e addestramento del personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alle predette attività le amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Assicura, quindi, che dalla condivisione gratuita da parte di enti pubblici e privati delle informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato e la Guardia di finanza e dalle convenzioni che potranno essere stipulate tra la Guardia di finanza e l'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il bilancio del medesimo Ispettorato reca stanziamenti adeguati a far fronte agli adempimenti previsti dalla disposizione.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'articolo 18, concernente l'obbligo di assicurazione, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività

di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, segnala che la stessa è stata effettuata ricomprendendo nell'ambito di applicazione della citata misura esclusivamente i soggetti dipendenti dall'amministrazione statale.

Per altro verso, la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, che consentono il riconteggio di debiti contributivi di lavoratori autonomi annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge di bilancio per il 2023, è stata effettuata considerando i maggiori oneri derivanti negli anni 2023 e 2024 dall'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori, che, grazie al versamento del debito contributivo precedentemente annullato, potrebbero essere collocati in quiescenza con un anticipo di circa tre mesi.

Richiamando i dati contenuti nella relazione tecnica aggiornata, evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28-*bis*, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'efficacia delle disposizioni che consentono ai lavoratori fragili di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, è stata effettuata sulla base dei dati riferiti alle sostituzioni di docenti e personale ATA nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 e tiene conto del fatto che per i docenti la sostituzione si renderà necessaria nel solo mese di settembre.

Precisa, quindi, che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 36, comma 1-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnata al piano gestionale n. 1 del capitolo 1960 iscritto nell'ambito del programma di spesa « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza pregiudicare la realizzazione di in-

terventi già programmati a valere sulle medesime risorse, che hanno natura di parte corrente.

Nell'evidenziare che all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale, prevista dall'articolo 37, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conformità alle quantificazioni riferite a precedenti disposizioni in materia di lavoro occasionale, conferma, altresì, le quantificazioni relative agli effetti finanziari dell'esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 39, comma 1, che risultano coerenti con quelle da ultimo formulate con riferimento all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022. Precisa, inoltre, che l'articolo 39, comma 2, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 39, fa in realtà riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare;

Alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica aggiornata, fa presente, poi, che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, in materia di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, è stata ottenuta ipotizzando prudenzialmente che l'ammontare dei compensi per tali prestazioni di lavoro sia pari al 5 per cento delle retribuzioni complessive dei lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali registrate nei mesi da giugno a settembre 2022.

Evidenzia, poi, che le minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni dell'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, sono quantificate in 190 milioni di euro per l'anno 2023, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40 per cento, mentre le entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni disposto dall'articolo 44, comma 2, saranno effettivamente e interamente incassate nel corso dell'anno 2023.

Con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2023, sia la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, sia l'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, che recano le occorrenti disponibilità, non sono suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle rispettive dotazioni.

Assicura, infine, che con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per annualità successive al 2023, le risorse stanziare dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, commi 186 e 203, della legge n. 232 del 2016, nonché quelle iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo ulteriori delucidazioni in merito alle modalità di individuazione della platea beneficiaria del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12, che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sul punto non modificata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, sarebbe stata determinata sulla base dei criteri già utilizzati per la perimetrazione dei destinatari del reddito di cittadinanza.

Ritiene, altresì, necessari maggiori chiarimenti in ordine al numero delle persone che in media fruiranno annualmente del citato istituto, di cui si prevede la stabilizzazione nella misura di 133.000 soggetti a decorrere dal 2027, evidenziando come tale numero sia a suo giudizio del tutto eccessivo, tenuto conto che l'istituto medesimo dovrebbe viceversa favorire la progressiva inclusione dei suoi beneficiari nel mondo del lavoro. Contestualmente, considera negativamente sorprendente, sempre alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica, il numero estremamente ridotto delle assunzioni che si prevede di realizzare in riferimento ai soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) segnala l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, per ragioni di ordine prevalentemente tecnico-finanziario, dal momento che, mentre il reddito di cittadinanza recava uno stanziamento di circa 8 miliardi di euro in via permanente, le misure sostitutive ora previste dal decreto-legge in discussione stanziavano complessivamente poco più di 7 miliardi di euro, privando al contempo della necessaria tutela un numero non indifferente di nuclei familiari, che versano in condizioni di notevole difficoltà. Tanto premesso, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione intera sugli oneri, allo stato né quantificati né coperti, che inevitabilmente graveranno sulla finanza pubblica per fornire comunque forme alternative di sostegno agli attuali percettori del reddito di cittadinanza, di cui si prevede l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle considerazioni svolte in particolare dalla deputata Guerra, conferma che le quantificazioni degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come aggiornate nella relazione tecnica testé depositata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, risultano ispirate, come di consueto, a criteri di estrema prudenzialità, osservando peraltro come le

norme in esame siano state già sottoposte ad un attento scrutinio durante l'iter presso il Senato della Repubblica.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1238, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui agli articoli da 1 a 4, la quantificazione degli ulteriori oneri che ne derivano rispetto al testo originario del provvedimento tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, volte, da un lato, ad ampliare il numero dei nuclei familiari che possono richiedere la prestazione, dall'altro, a ridefinire conseguentemente gli incrementi della scala di equivalenza;

in tale quadro, resta comunque fermo che il citato beneficio economico dovrà essere riconosciuto nell'ambito dell'autorizzazione di spesa all'uopo recata dal comma 8 dell'articolo 13, che, tenendo conto dell'incremento disposto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, risulta congrua rispetto alle finalità cui è preordinata ed è configurata nei termini di un limite massimo di impegno, a salvaguardia del quale è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13;

i centri di assistenza fiscale potranno provvedere alle attività connesse alla presentazione presso i medesimi centri delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, avvalendosi delle risorse ad essi assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse;

l'inserimento, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 5;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, relative al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e al patto di servizio personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, il potenziamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 sarà attuato nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale a tal fine attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, senza pregiudizio delle ulteriori finalizzazioni del Fondo medesimo già previste a legislazione vigente, considerando altresì che la programmazione regionale degli interventi dovrà in ogni caso assicurare la necessaria coerenza con le finalità complessive del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

le disposizioni dell'articolo 10, che prevedono incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, troveranno attuazione nei limiti massimi di spesa previsti, con riferimento agli oneri derivanti dai diversi commi del medesimo articolo 10, dall'articolo 13, commi 8 e 9, a salvaguardia dei quali è prevista una specifica procedura di monitoraggio, accanto-

amento di risorse e rimodulazione del beneficio, disciplinata dai commi 11 e 12 del predetto articolo 13;

dall'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, di cui al comma 5 del medesimo articolo 11, ai cui componenti non spettano peraltro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle spese connesse al suo funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-*bis*, alla valutazione dell'impatto della disciplina recata dal Capo I del presente decreto-legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi di formazione e addestramento del personale alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, relativi all'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché alle predette attività le amministrazioni interessate faranno fronte nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

dalla condivisione gratuita da parte di enti pubblici e privati delle informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato e la Guardia di finanza e dalle convenzioni che potranno essere stipulate tra la Guardia di finanza e l'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che il bilancio del medesimo Ispettorato reca stanziamenti adeguati a far fronte agli adempimenti previsti dalla disposizione;

la quantificazione degli oneri indicati al comma 3 dell'articolo 18, concernente l'obbligo di assicurazione, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, è stata effettuata ricomprendendo nell'ambito di applicazione della citata misura esclusivamente i soggetti dipendenti dall'amministrazione statale;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23-bis, che consentono il riconteggio di debiti contributivi di lavoratori autonomi annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge di bilancio per il 2023, è stata effettuata considerando i maggiori oneri derivanti negli anni 2023 e 2024 dall'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori, che, grazie al versamento del debito contributivo precedentemente annullato, potrebbero essere collocati in quiescenza con un anticipo di circa tre mesi;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l'efficacia delle disposizioni che consentono ai lavoratori fragili di prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, è stata effettuata sulla base dei dati riferiti alle sostituzioni di docenti e personale ATA nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 e tiene conto del fatto che per i docenti la sostituzione si renderà necessaria nel solo mese di settembre;

alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 36, comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnata al piano gestionale n. 1 del capitolo 1960 iscritto nell'ambito del programma di spesa "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

e per vie d'acqua interne" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, che hanno natura di parte corrente;

all'estensione del ricorso a prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale, prevista dall'articolo 37, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conformità alle quantificazioni riferite a precedenti disposizioni in materia di lavoro occasionale;

sono confermate le quantificazioni relative agli effetti finanziari dell'esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 39, comma 1, che risultano coerenti con quelle da ultimo formulate con riferimento all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022;

l'articolo 39, comma 2, nell'indicare una compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per l'anno 2024, in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 39, fa in realtà riferimento a un onere che già trova copertura sui tre saldi nell'ambito degli importi delle coperture finanziarie individuate in termini di saldo netto da finanziare;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, in materia di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, è stata ottenuta ipotizzando prudenzialmente che l'ammontare dei compensi per tali prestazioni di lavoro sia pari al 5 per cento delle retribuzioni complessive dei lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali registrate nei mesi da giugno a settembre 2022;

le minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni dell'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, sono quantificate in 190 milioni di euro per l'anno 2023, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40 per cento;

le entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle assicurazioni disposto dall'articolo 44, comma 2, saranno effettivamente e interamente incassate nel corso dell'anno 2023;

con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per l'anno 2023, sia la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021, sia l'utilizzo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani 2014-2020, che recano le occorrenti disponibilità, non sono suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle rispettive dotazioni;

con riferimento alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento per annualità successive al 2023, le risorse stanziare dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, commi 186 e 203, della legge n. 232 del 2016, nonché quelle iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che la compensazione finanziaria di 180 milioni di euro per

l'anno 2024, prevista dall'articolo 39, comma 2, si intenda ricompresa nell'ambito delle coperture indicate, per il medesimo anno, in termini di saldo netto da finanziarie dallo stesso comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto convintamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore per ragioni in primo luogo di merito, dal momento che il provvedimento in esame non è in grado di affrontare i rilevanti problemi che attanagliano il nostro Paese a livello sociale e occupazionale ed ignora del tutto la questione cruciale di un efficace contrasto alle situazioni di povertà in cui versano tantissime famiglie italiane. In ragione dell'insufficienza delle misure previste dal provvedimento, gli enti territoriali diventeranno sempre più i destinatari di richieste di assistenza sociale, ma saranno impossibilitati a fornire le necessarie prestazioni in assenza di risorse finanziarie adeguate. Per quanto attiene ai profili più direttamente riconducibili alle materie di competenza della Commissione, pur dando atto della serietà con la quale la Ragioneria generale dello Stato verifica le quantificazioni finanziarie dei provvedimenti all'esame delle Camere, ritiene tuttavia che vi sia l'esigenza di assicurare un confronto più approfondito con i componenti della Commissione sulle modalità di elaborazione delle stime, al fine di consentire una più puntuale verifica delle ipotesi utilizzate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.35.

ALLEGATO

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

m_ef RGS - Prot Num:0184919/2023 del 26/06/2023 Uscita



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
IGESPES - UFFICIO IV

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 183300 del 23/06/2023
Allegati:
Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: A.C. 1238DL n. 48 del 2023 RT passaggio

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

AC 1238

RELAZIONE TECNICA**Articoli da 1 a 13 (Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)**

L'articolato normativo riporta la istituenda disciplina delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:

- Assegno di inclusione;
- Supporto per la formazione e il lavoro;
- Proseguimento RdC per il 2023.

Di seguito è presentata, per ognuna delle misure, la sintesi delle norme e i risultati numerici delle valutazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, l'Assegno di inclusione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età *ovvero componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.*

L'articolo 2 prevede che i nuclei familiari al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia; tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri



familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione purché di valore, ai fini IMU, non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minore successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Sono inoltre previsti ulteriori limitazioni riferite al possesso di beni durevoli (autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni da diporto) e in base ad eventuali disposizioni di natura cautelare.

La scala di equivalenza è pari a 1 ed è incrementata:

a) di **0,50** per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di **0,40** per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali;

c) di **0,40** per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5 (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza);

d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

La scala ha un massimo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Il **beneficio economico** su base annua consiste in una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di



disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in **abitazione concessa in locazione** con contratto ritualmente registrato, per un importo pari al canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 euro l'anno ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia del reddito familiare).

Per quanto riguarda la **durata**, la norma prevede che il beneficio sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

Al fine di favorire l'autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, **l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. È anche riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, **l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni



sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato.

Sono previsti inoltre incentivi ai patronati, agli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali nonché l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale, ove autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione. Per ogni assunzione con intermediazione riguardante soggetti con disabilità è riconosciuto un contributo pari al 60% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o un contributo pari al 80% dell'intero incentivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.

Al fine di **stimare gli oneri** derivanti dall'attivazione dell'Assegno di inclusione, è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC/PDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Assegno di inclusione	
N. di componenti	N. di nuclei
1	224.000
2	160.000
3	141.000
4	106.000
5 o più	66.000
Totale	697.000



Si è ipotizzato che la percentuale delle persone condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserite in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione sia pari all'1% degli adulti non disabili. Prudenzialmente si è ipotizzato che per effetto della modifica in esame vengano inclusi soltanto soggetti esclusi dal SFL, in conseguenza delle possibili difficoltà di adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa.

La base tecnica è stata altresì utilizzata per ripartire i nuclei tra percettori di integrazione per affitto e non percettori di integrazione per affitto.

Per la quantificazione degli oneri a partire dall'anno 2024 da un lato si è tenuto conto dei tassi di ingresso ed uscita sperimentati nell'analisi dell'andamento dei nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e dall'altro delle variabili demografiche connesse alle collettività interessate dalla prestazione in esame (con particolare riferimento sia all'ampliamento dei nuclei con componenti stranieri sia all'evoluzione delle collettività che negli anni maturano il requisito anagrafico di sessanta anni). Si è altresì tenuto conto della periodicità di rinnovo della prestazione e della relativa durata.

Assegno di inclusione

Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero nuclei media annua	Spesa annua
2024	737.400	5.532,9
2025	758.500	5.691,7
2026	741.300	5.567,9
2027	764.500	5.735,9
2028	770.400	5.784,5
2029	779.400	5.846,0
2030	785.400	5.899,8
2031	795.400	5.965,0
2032	803.400	6.033,4
2033	812.400	6.104,1

Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori dell'Assegno di inclusione previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 18mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e

5



47mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.

Assegno di inclusione. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-41,9	-36,4	-78,3		-78,3
2025	-85,0	-55,8	-140,8	29,9	-110,9
2026	-86,8	-56,8	-143,6	41,5	-102,1
2027	-87,7	-57,3	-145,0	32,8	-112,2
2028	-88,6	-57,9	-146,5	32,8	-113,7
2029	-89,4	-58,5	-147,9	33,2	-114,7
2030	-90,3	-59,1	-149,4	33,5	-115,9
2031	-91,2	-59,7	-150,9	33,9	-117,0
2032	-92,2	-60,3	-152,5	34,2	-118,3
2033	-93,1	-60,9	-154,0	34,6	-119,4

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione della prestazione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di **tremila euro lordi annui**. In riferimento alle considerazioni sopra esposte si è quantificato in cinquantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2024 stipulare contratti di lavoro tali da utilizzare il beneficio. Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo medio mensile della prestazione maggiore in media di 200 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente, il maggior onere annuo è stimato in 40 milioni di euro.



Dall'anno 2024, per l'incentivo legato all'autoimprenditorialità è stimato un onere annuo di 0,9 milioni di euro (300 soggetti, a cui è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità della prestazione, nei limiti di 500 euro mensili, qui prudenzialmente considerati tutti erogati).

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in circa 4,7 milioni di euro l'onere annuo, parzialmente crescente negli anni *successivi*.

Con riferimento agli incentivi per l'intermediazione delle assunzioni di lavoratori disabili, si è ipotizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari un numero di assunzioni pari a 2 mila soggetti con disabilità per ciascuna tipologia e per ciascun anno. Pertanto, considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 4 milioni di euro l'onere per l'anno 2024 senza tener conto degli effetti fiscali in ragione della tipologia degli enti intermediari.

Assegno di inclusione

Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Disabili	Totale
2024	-78,3	-4,7	-4,0	-87,0
2025	-140,8	-4,9	-4,2	-149,9
2026	-143,6	-4,9	-4,2	-152,7
2027	-145,0	-4,9	-4,2	-154,1
2028	-146,5	-5,0	-4,3	-155,8
2029	-147,9	-5,0	-4,3	-157,2
2030	-149,4	-5,1	-4,3	-158,8
2031	-150,9	-5,2	-4,5	-160,6
2032	-152,5	-5,2	-4,5	-162,2
2033	-154,0	-5,2	-4,5	-163,7



Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le norme esaminate per l'Assegno d'inclusione.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Auto Imprenditorialità	Franchigia 3.000 euro	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2024	-5.532,9	-87,0	-87,0	-0,9	-40,0	-5.660,8	-5.660,8
2025	-5.691,7	-149,9	-120,0	-0,9	-40,0	-5.882,5	-5.852,6
2026	-5.567,9	-152,7	-111,2	-0,9	-40,0	-5.761,5	-5.720,0
2027	-5.735,9	-154,1	-121,3	-0,9	-40,0	-5.930,9	-5.898,1
2028	-5.784,5	-155,8	-123,0	-0,9	-40,0	-5.981,2	-5.948,4
2029	-5.846,0	-157,2	-124,0	-0,9	-40,0	-6.044,1	-6.010,9
2030	-5.899,8	-158,8	-125,3	-0,9	-40,0	-6.099,5	-6.066,0
2031	-5.965,0	-160,6	-126,7	-0,9	-40,0	-6.166,5	-6.132,6
2032	-6.033,4	-162,2	-128,0	-0,9	-40,0	-6.236,5	-6.202,3
2033	-6.104,1	-163,7	-129,1	-0,9	-40,0	-6.308,7	-6.274,1

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro e Incentivi assunzioni disabili

Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il **Supporto per la formazione e il lavoro**, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi previsti e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio



economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Si è proceduto a stimare per il Supporto per la formazione e il lavoro lo stesso schema di incentivi esaminati per l'assegno di inclusione.

Al fine di stimare gli oneri derivanti dallo strumento di attivazione è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento utilizzata nella valutazione.

Per tener conto dell'ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni anziché in dieci come per RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il moltiplicatore da applicare all'attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del nuovo requisito.

Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:

Supporto per la formazione e il lavoro	
N. di componenti	N. nuclei
1	317.000
2	75.000
3	30.000
4	12.000
5 o più	2.000
Totale	436.000

Si fa presente che ai 436mila nuclei corrispondo circa 615mila persone.

Per la quantificazione degli oneri sono stati considerati i seguenti elementi:

1. per l'anno 2023 si è tenuto conto di quanto previsto nello stesso decreto all'art.13 comma 5; ne consegue che il numero potenziale di persone beneficiarie per l'anno 2023 sono stimate in 350mila; il loro ingresso è stato previsto, considerando l'iter amministrativo, distribuito a partire dalla parte finale dell'anno;
2. dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dall'art. 13 comma 5 per i quali è stato prolungato il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, stimati in circa 265mila persone; il loro ingresso è stato previsto, tenuto conto della specificità dei soggetti, distribuito su tre anni;
3. sempre dall'anno 2024 sono stati inseriti i potenziali beneficiari derivanti dalla compatibilità con l'Assegno di Inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza, stimati in circa 254mila persone; il loro ingresso distribuito tra gli anni 2024 e 2025;

Strutturalmente, esaurita la fase transitoria per la quale, distribuiti nei primi anni di applicazione sono stati considerati tutti i potenziali beneficiari, è stato considerato un flusso mensile di ingressi costante.



Supporto per la formazione e il lavoro
Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua

(Importi in milioni di euro)

Anno	Numero persone media annua	Spesa annua
2023	175.000	122,5
2024	322.000	1.354,1
2025	284.000	1.195,1
2026	223.000	935,6
2027	133.000	557,2
2028	133.000	557,2
2029	133.000	557,2
2030	133.000	557,2
2031	133.000	557,2
2032	133.000	557,2
2033	133.000	557,2

Per il calcolo degli oneri derivanti dall'esonero contributivo per chi assume percettori del **Supporto per la formazione e il lavoro** previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25mila/anno per i contratti a tempo indeterminato e 55mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6 mila e 13 mila rispettivamente. L'imponibile medio di riferimento è stato assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un'aliquota media a carico del datore di lavoro del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti che ricomprendono anche i costi della previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.



Supporto per la formazione e il lavoro. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali			Effetti fiscali	Effetti finanziari al netto degli effetti fiscali
	-- Datore di lavoro --				
	Tempo indeterminato	Tempo determinato + stagionali	Totale		
2024	-58,1	-42,6	-100,7		-100,7
2025	-72,5	-31,7	-104,2	38,5	-65,7
2026	-28,9	-15,7	-44,6	24,0	-20,6
2027	-29,2	-15,9	-45,1	0,6	-44,5
2028	-29,5	-16,0	-45,5	10,2	-35,3
2029	-29,8	-16,2	-46,0	10,3	-35,7
2030	-30,1	-16,3	-46,4	10,4	-36,0
2031	-30,4	-16,5	-46,9	10,5	-36,4
2032	-30,7	-16,7	-47,4	10,6	-36,8
2033	-31,0	-16,8	-47,8	10,7	-37,1

Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, **alle agenzie per il lavoro**, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% del valore massimo dell'esonero contributivo sopra riportato. Per la stima dell'onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi si valuta in 6,1 milioni di euro l'onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l'onere dal 2025 in poi, parzialmente adeguato.



Supporto per la formazione e il lavoro**Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore***(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

(Importi in milioni di euro)

Anno	Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali		
	Datori di lavoro	Agenzie per il lavoro	Totale
2024	-100,7	-6,1	-106,8
2025	-104,2	-1,5	-105,7
2026	-44,6	-1,5	-46,1
2027	-45,1	-1,5	-46,6
2028	-45,5	-1,5	-47,0
2029	-46,0	-1,5	-47,5
2030	-46,4	-1,6	-48,0
2031	-46,9	-1,6	-48,5
2032	-47,4	-1,6	-49,0
2033	-47,8	-1,6	-49,4

Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall'applicazione del complesso di tutte le disposizioni esaminate per il Supporto per la formazione e il lavoro.



Supporto per la formazione e il lavoro. Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Strumento attivazione	Esonero contributivo* al lordo degli effetti fiscali	Esonero contributivo* al netto degli effetti fiscali	Totale al lordo degli effetti fiscali	Totale al netto degli effetti fiscali
2023	-122,5	-	-	-122,5	-122,5
2024	-1.354,1	-106,8	-106,8	-1.460,9	-1.460,9
2025	-1.195,1	-105,7	-67,2	-1.300,8	-1.262,3
2026	-935,6	-46,1	-22,1	-981,7	-957,7
2027	-557,2	-46,6	-46,0	-603,8	-603,2
2028	-557,2	-47,0	-36,8	-604,2	-594,0
2029	-557,2	-47,5	-37,2	-604,7	-594,4
2030	-557,2	-48,0	-37,6	-605,2	-594,8
2031	-557,2	-48,5	-38,0	-605,7	-595,2
2032	-557,2	-49,0	-38,4	-606,2	-595,6
2033	-557,2	-49,4	-38,7	-606,6	-595,9

*Totale esoneri datori di lavoro, agenzie per il lavoro

Altre misure per l'anno 2023

L'articolo 13, al comma 5, prevede che il limite temporale di 7 mesi per il 2023 per i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Il proseguo del Reddito di cittadinanza avverrà fino al 31 dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191 mila nuclei, con importo medio del Reddito di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente spesa complessiva di 384 milioni di euro per l'anno 2023. *L'estensione della data al 31 ottobre 2023 per la comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali da un lato non comporta maggiori oneri rispetto a quelli quantificati atteso che è stata considerata la*



complessità dei soggetti interessati e dall'altro garantisce in ogni caso l'esplicitarsi degli effetti finanziari entro l'anno 2023.

Al relativo onere pari a 384 milioni di euro per l'anno 2023 come indicato dal comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni che presenta le relative disponibilità come emerso dall'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Parimenti è risultato possibile operare per l'anno 2023 una riduzione di tale autorizzazione di spesa per 122,5 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dallo Strumento di attivazione.

Di seguito si espongono due prospetti riassuntivi degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli da 1 a 13, uno di sintesi per evidenziare gli oneri complessivi derivanti da tali articoli e uno di dettaglio con la rappresentazione anche delle voci di copertura, programmate a legislazione vigente, che rendono il complessivo intervento in equilibrio.

Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di inclusione: totale al netto degli effetti fiscali	Supporto per la formazione e il lavoro: totale al netto degli effetti fiscali	Altre misure per l'anno 2023 (Proroga Rdc)	TOTALE
2023		-122,5	-384,0	-506,5
2024	-5.660,8	-1.460,9		-7.121,7
2025	-5.852,6	-1.262,3		-7.114,9
2026	-5.720,0	-957,7		-6.677,7
2027	-5.898,1	-603,2		-6.501,3
2028	-5.948,4	-594,0		-6.542,4
2029	-6.010,9	-594,4		-6.605,3
2030	-6.066,0	-594,8		-6.660,8
2031	-6.132,6	-595,2		-6.727,8
2032	-6.202,3	-595,6		-6.797,9
2033	-6.274,1	-595,9		-6.870,0



Il prospetto che segue illustra i limiti di spesa relative alle misure in argomento indicati ai commi 8 e 9 dell'articolo 13.

Si evidenzia che sul piano finanziario l'istituzione dei limiti di spesa e della attività di monitoraggio e prenotazione delle risorse sulla base delle relative domande consente il rispetto di quanto programmato a legislazione vigente.

È in ogni caso garantita una flessibilità di utilizzo delle risorse in argomento a seguito dell'attività di monitoraggio.

Il prospetto evidenzia anche la copertura finanziaria per il complesso delle disposizioni di cui al presente Capo.

Nel dettaglio la disposizione di copertura finanziaria dei limiti di spesa di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, **7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033**, si provveda:

- a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, **6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033**, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10,



- d) *quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 22 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, e delle relative analisi prospettiche risulta possibile per gli anni 2024 e 2025 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto, da tale riduzione ne corrispondono, come evidenziato, conseguenti economie di spesa;*
- e) *quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25,2 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, e delle relative analisi prospettiche risulta possibile per gli anni 2024 e 2025 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto, da tale riduzione ne corrispondono, come evidenziato, conseguenti economie di spesa.*



Riepilogo complessivo limiti di spesa Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro e relative coperture finanziarie
(valori in mln di euro)

Anno	A) Assegno inclusione				B) Supporto per la formazione e il lavoro				C) Misure solo 2023	D) Totale oneri (A+B+C)	E) Coperture del 2024 a carattere strutturale	F) Copertura 2023	G) Ulteriori coperture per gli anni 2024-2025	H) Saldo complessivo				
	prestanza per attività autonoma	franchigia	Totale prestazione	Esenzione contributivo datore (lordo fiscale)	premio assunzione	Totale Assegno inclusione	Ore prestazione	Esenzione contributivo datore lavoro (lordo fiscale)							premio assunzione	Supporto per la formazione e il lavoro	Prongge RdC	riduzione indotto complessivo esonerati datore di lavoro attiva
2023																		
2024	5.321,9	0,9	5.322,8	78,3	8,7	5.660,8	0,0	0,0	0,0	122,5	384,0	0,0	0,0	7.076,1	0,0	7.076,1	0,0	
2025	5.601,7	0,9	5.732,6	140,8	9,1	5.820,5	1.195,1	104,2	1,5	1.300,8		68,4	7.067,7	20,0	25,6	21,0	25,2	0,0
2026	5.567,9	0,9	5.608,8	163,6	9,1	5.761,5	953,6	44,6	1,5	981,7		65,5	6.677,7					0,0
2027	5.755,9	0,9	5.776,8	145,0	9,1	5.930,9	571,2	45,1	1,5	601,8		33,4	6.591,3					0,0
2028	5.784,5	0,9	5.625,4	146,5	9,3	5.881,2	571,2	46,5	1,5	604,2		43,0	6.524,4					0,0
2029	5.846,0	0,9	5.886,9	147,9	9,3	6.041,1	571,2	46,0	1,5	604,7		43,5	6.665,3					0,0
2030	5.898,8	0,9	5.940,7	149,4	9,4	6.099,5	571,2	46,4	1,6	665,2		43,9	6.704,7					0,0
2031	5.965,0	0,9	6.005,9	150,9	9,7	6.165,5	571,2	46,9	1,6	665,7		44,4	6.771,2					0,0
2032	6.033,4	0,9	6.074,3	152,5	9,7	6.286,5	571,2	47,4	1,6	666,2		44,8	6.842,7					0,0
2033	6.104,1	0,9	6.145,0	154,0	9,7	6.308,7	571,2	47,8	1,6	666,6		45,3	6.913,3					0,0

39



Infine, con riferimento alle altre disposizioni contenute negli articoli da 1 a 13 si fa presente che dalle stesse non derivano ulteriori e maggiori oneri in quanto:

- a) la destinazione *della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale attribuita agli ambiti territoriali di cui all'articolo 6, commi 9 e 10* non potrà che avvenire nel rispetto delle altre finalizzazioni previste a normativa vigente per tale Fondo e *le attività previste saranno esercitate nei limiti di tale quota medesima. Il comma 9 dell'articolo 6, al fine di aggiornare gli utilizzi del Fondo povertà al nuovo contesto normativo, oltre a precisare che gli interventi del Fondo povertà - da dedicare agli ambiti territoriali per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intendono riferiti anche ai beneficiari dell'ADI, introduce, nella versione originaria, il rimando ad un decreto interministeriale per determinare le risorse da dedicare a tale finalità. Tale decreto risulta in realtà non necessario essendo già definite a normativa vigente le risorse da destinare a tale finalità. La modifica normativa elimina dunque il riferimento al decreto interministeriale e chiarisce meglio che gli utenti dei servizi oggetto di potenziamento oltre ai beneficiari dell'ADI sono i nuclei familiari e gli individui in simili condizioni di disagio economico. Similmente al comma 10 sono presenti specificazioni relative al meccanismo di riparto delle risorse e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione già previste a legislazione vigente dal citato articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che l'attuale previsione normativa intende potenziare a valere sulle risorse del fondo povertà a supporto dei beneficiari ADI, sono servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, che rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni assicurare alla generalità della popolazione, e che pertanto sono finanziati anche a valere su risorse ordinarie del comune. Attraverso l'estensione dell'impiego di queste risorse a beneficio di tutte le persone in condizioni di povertà e non solo dei beneficiari dell'ADI si intende semplificare gli aspetti organizzativi e amministrativi nella gestione di questi servizi che altrimenti dovrebbero per il medesimo servizio separare le voci di spesa riferite all'utenza in condizione di povertà tenendo distinti i beneficiari ADI dagli altri. Si precisa inoltre che a normativa vigente gli specifici rafforzamenti finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano*



per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Pertanto, non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

- b) per quanto concerne l'articolo 4 e l'attività degli istituti di patronato non vi è ampliamento delle attività medesime, ma sostituzione con quanto già svolto in merito alla gestione delle domande di reddito di cittadinanza, che dal 1° gennaio 2024 non saranno più presentate e, dunque, la disposizione non amplia le attività dei patronati. Peraltro, le attività dei patronati vengono remunerate sulla base di criteri di riparto, con stanziamenti già fissati. Quanto evidenziato vale altresì per le attività previste dai servizi sociali per identificare i bisogni dei nuclei familiari. Analogamente per quanto concerne l'articolo 7, l'articolo 8, comma 11, e l'articolo 11 trattasi di attività che gli organi indicati nelle norme già svolgono nell'ambito del reddito di cittadinanza (che dal 1° gennaio 2024 sarà sostituito dall'assegno di inclusione) e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente;
- c) la disposizione di cui all'articolo 13, comma 4 è finalizzata a correggere quanto previsto dalla legge n. 197/2022 al fine di coordinare e garantire continuità nell'attuazione delle nuove misure nel passaggio dal sistema del reddito di cittadinanza a quello delineato dal presente Capo senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto programmato a legislazione vigente;
- d) è in ogni caso prevista specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni procedurali e infrastrutturali diretta a evidenziare che dalle attività derivanti dal presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Parimenti non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica dalle modifiche apportate durante l'esame parlamentare del provvedimento e in particolare:

- a) ***articolo 4, commi 1 e 1-bis: La disposizione modificativa prevede che l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro possano essere richiesti, previa stipula di una convenzione con l'INPS, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, legge n.160 del 2019. Pertanto, la modifica in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;***



- b) *articolo 4, commi 5 e 9: la modifica normativa risulta di natura ordinamentale e pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- c) *articolo 5, comma 4-bis che inserisce la piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali;*
- d) *articolo 6, commi 5-bis e 5-ter - Con la modifica in esame si intende definire l'istituto dei PUC modificando le caratteristiche originariamente stabilite nel D.L. 4/2019 come di seguito indicato. Al fine di favorire l'attivazione dei PUC si consente l'attivazione di progetti a titolarità di altre pubbliche amministrazioni nonché di considerare equivalente alla partecipazione ai PUC la partecipazione ad attività di volontariato con analoghe caratteristiche realizzate presso Enti del terzo settore e a loro titolarità. L'assetto normativo attualmente vigente, seppure compatibile con il coinvolgimento da parte dei Comuni di Enti del terzo settore o di altre Amministrazioni pubbliche nella attuazione dei progetti, richiede che la titolarità sia a carico del Comune. Tale vincolo ha limitato l'attivazione di tali collaborazioni per i profili di responsabilità in capo ai Comuni con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza e alla attivazione delle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, a fronte di progetti dei quali i Comuni titolari non hanno il diretto controllo delle misure organizzative volte alla prevenzione dei rischi. Non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Come per i PUC attivati nell'ambito del Reddito di cittadinanza, i Comuni possono utilizzare le risorse della Quota servizi del Fondo povertà e dei Fondi europei attribuite agli ambiti territoriali sociali (ATS) di appartenenza per sostenere l'attivazione dei progetti, nonché le risorse proprie. Si precisa che la previsione della attivazione dei PUC per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Sostegno per la formazione e il lavoro è già presente nel testo originario del provvedimento in esame (cfr. art. 5, comma 2 e art. 12 commi 1 e 7), con la modifica in esame, ferme restando le risorse disponibili, si consente il coinvolgimento anche di altri soggetti nella attivazione dei progetti. Le risorse attribuite agli ATS, alla luce della modifica in esame, possono da questi essere utilizzate anche in riferimento a PUC a titolarità di enti convenzionati con i Comuni o per sostenere gli oneri aggiuntivi sostenuti dagli Enti del terzo settore;*
- e) *articolo 6, comma 6: la modifica prevede che sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono non solo nella progettazione personalizzata, ma anche nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza*



- di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a prescindere dal tipo di attività oggetto degli accordi di reciproco riconoscimento, secondo il disposto dal comma 12 agli adempimenti previsti dal medesimo articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9. Inoltre, il comma 15 dell'articolo 13 prevede una ulteriore generica clausola di invarianza finanziaria in forza della quale, dall'attuazione di quanto previsto dal capo I del decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*
- f) articolo 8, comma 6, lettera c), che integra le fattispecie che prevedono la decadenza dal beneficio della erogazione dell'assegno di inclusione;*
- g) articolo 9: le modifiche hanno natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- h) articolo 11, comma 5-bis che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere il rapporto sull'attuazione delle disposizioni relative all'assegno di inclusione, unitamente ad una valutazione dell'impatto della complessiva disciplina di cui al Capo I del presente decreto-legge;*
- i) articolo 12: Le modifiche introdotte in sede parlamentare ai commi 2, 4, 5, 7 e 9 sono volte a specificare, senza carattere innovativo rispetto al testo originario, la platea di soggetti beneficiari di Assegno di inclusione (AdI) che possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Infatti, si prevede in maniera più esplicita che possono accedere al SFL i componenti dei nuclei beneficiari di ADI che, pur non essendo tenuti, decidono di partecipare ai progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Le modifiche specificano che tali soggetti non devono essere calcolati nella scala di equivalenza. Si intende rendere applicabile ai beneficiari SFL il requisito relativo al reddito familiare definito per i beneficiari ADI. Tale requisito richiede di moltiplicare la soglia di reddito base per una scala di equivalenza che per i beneficiari SFL non è definita (o assumerebbe valore 0). Con la modifica in esame si chiarisce che per questa platea il riferimento è alla scala di equivalenza utilizzata ai fini ISEE. Vengono altresì meglio delineati gli obblighi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per gli adulti. In particolare, si prevede che la mancata iscrizione ai predetti*



percorsi comporta la non erogazione del beneficio economico, che comunque decorre dal momento dell'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione del beneficio economico previsto dal comma 7 dell'articolo 12. Si chiarisce, altresì, il ricorso all'istituto della decadenza dal beneficio nel caso di mancata frequenza agli stessi. Il principio generale, già previsto dall'articolo 12 del testo originario, per cui il beneficio economico è subordinato all'effettiva partecipazione ai corsi di formazione, nel limite temporale massimo previsto dal comma 7 del medesimo articolo, non subisce alcuna modifica per effetto della modifica in esame: difatti si chiarisce che la mancata iscrizione ai predetti percorsi comporta la non erogazione del beneficio economico, che comunque decorre dal momento dell'inizio del percorso formativo. Si richiama, invece, l'istituto della decadenza dal beneficio nel caso di mancata frequenza agli stessi, con una integrazione all'articolo 8, recante la disciplina delle sanzioni. Non si determina, pertanto, alcun onere finanziario aggiuntivo a carico delle finanze pubbliche;

- j) articolo 12, comma 10: la modifica prevede che al supporto per la formazione e il lavoro si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, in materia di esenzione IRPEF dell'assegno di inclusione ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del DPR n. 601 del 1973, configurandosi come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile. Sotto l'aspetto strettamente tributario, la misura configura una rinuncia a maggior gettito in quanto l'esenzione attiene ad una fattispecie di nuova istituzione e in relazione alla quale nelle relative valutazioni già non sono scontati effetti fiscali sugli importi stimati.*
- k) Articolo 12, comma 13-bis e articolo 12-bis: Si tratta di clausole costantemente inserite nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rendono più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalle stesse, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. Le stesse si inquadrano nell'ambito delle competenze legislative e delle potestà amministrative già riconosciute ai suddetti enti territoriali dai rispettivi statuti speciali. Pertanto, stante la natura ordinamentale degli interventi normativi sopra riferiti, non ne conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 14

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto meramente ordinamentale.



Infatti, provvede a specificare e integrare alcuni obblighi di legge in capo ai datori di lavoro, lavoratori autonomi, medico competente e altro, che non hanno alcun impatto finanziario per lo Stato.

Occorre viceversa evidenziare che le novità introdotte dalla disposizione – quali, in particolare, l'estensione ai lavoratori autonomi delle misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con riferimento all'introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV, nonché l'obbligo del datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico – siano destinate ad incidere positivamente sulla frequenza degli eventi infortunistici così da ridurre, conseguentemente, le prestazioni assicurative.

Le modifiche introdotte in sede parlamentare sono parimenti di natura ordinamentale e quindi non comportano effetti finanziari.

Articolo 15

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. ***Anche la modifica introdotta in sede parlamentare relativa alle convenzioni che possono essere stipulate tra Guardia di Finanza e INL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Articolo 16

La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che impiego del personale ispettivo avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse già a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Più in particolare si segnala che il personale ispettivo dell'Ispettorato è già dotato della strumentazione necessaria per poter svolgere la propria attività (PC portatili, scheda SIM ecc.) e che pertanto non è richiesto l'utilizzo di strumenti messi a disposizione degli Istituti.

Non è inoltre prevista alcuna spesa di missione ai fini della operatività di tale personale presso le sedi di INPS e INAIL. L'assegnazione presso una sede del territorio siciliano ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano è infatti da considerarsi al pari della assegnazione presso una sede dell'Ispettorato situata in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro già considera le spese per tutti gli ispettori in organico e la circostanza che l'attività venga svolta in Sicilia ovvero nelle province autonome di Trento e di Bolzano non rileva, poiché se fosse svolta in altra sede le spese per l'attività andrebbero comunque sostenute. La disposizione, pertanto, non determina ulteriori spese, atteso che le stesse saranno uguali a quelle che l'Ispettorato sosterrrebbe se il personale ispettivo operasse in qualsiasi altra regione d'Italia.



Articolo 17

L'andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018 al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.

Tabella A DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	1.888	2.326	754	1.400	1.881	1	1	2	2	1
In occasione di lavoro	75.657	76.554	22.786	38.621	58.718	1	4	3	0	3
TOTALE	77.545	78.880	23.540	40.021	60.599	2	5	5	2	4

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

Tabella B DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E PUBBLICHE NON STATALI

Modalità di accadimento	Denunce in complesso					Di cui mortali				
	2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022*
In itinere	49	58	9	38	58	0	0	0	0	0
In occasione di lavoro	2.965	3.159	3.112	2.892	2.905	0	0	0	0	0
TOTALE	2.941	2.963	944	1.772	2.084	0	0	0	0	0

(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022

L'andamento degli infortuni accaduti a studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) è disponibile solo dal 2021.

I dati sono riportati nella tabella C:

Tabella C DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO).

Modalità di accadimento	Denunce in complesso		di cui mortali	
	2021	2022	2021	2022 (*)



In itinere (**)	31	162	0	0
In occasione di lavoro	225	1.941	1	2
Totale	256	2.103	1	2

Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l'anno 2021 una liquidazione per danno non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio, compresa tra 168.500 e 336.500 euro.

Le stesse tabelle per l'anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249 mila euro, uno medio di 299 mila euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.

Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all'anno e una misura del sostegno economico per infortunio rapportato all'importo massimo del risarcimento previsto dalle tabelle di Milano.

Utilizzando i criteri di cui sopra si stima in 2 milioni di euro la dotazione annuale del Fondo.

La copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, è garantita dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La seconda parte della disposizione, relativa ai PCTO, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato. Il comma 4, infatti, interviene per rendere più efficiente l'istituto dei PCTO e per garantirne la sicurezza nel suo svolgimento. Con riferimento all'introduzione del comma 784-bis all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si precisa che le figure dei docenti coordinatori vengono remunerate con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica. Pertanto, la norma è **attuata avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente**. Con l'introduzione del comma 784-ter, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per definire le modalità con cui effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del comma 784-quater si limita a prevedere l'integrazione, da parte delle imprese ospitanti i PCTO, del documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti in PCTO. All'attuazione



della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri. Infatti, la piattaforma e il registro per l'alternanza scuola-lavoro sono già operativi, pertanto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

La proposta normativa amplia, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria oltre i limiti tracciati dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle lavorazioni rischiose previste dall'art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come "rischio in aula".

Nella stima dell'onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), introdotti con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.

La gestione assicurativa della scuola statale

I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.

Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato non pagano un premio assicurativo all'Inail, ma rimborsano all'Istituto le prestazioni da quest'ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.

La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell'infanzia, è costituita da circa 10 milioni di persone.

Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento pubblicato dal Ministero dell'Istruzione - Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023"



– e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti AFAM pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, riferiti all'anno accademico 2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM (master e specializzazioni).

Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca) presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo, docenti a contratto e a tempo determinato) per l'anno accademico 2021/2022, ad esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca), nonché ai dati del Conto annuale, anno 2021, pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia

Tipologia di assicurato	Numero medio assicurati
Insegnanti ⁽¹⁾	1.078.600
Alunni e studenti ⁽²⁾	8.186.500
Alunni scuola infanzia	822.000
Totale	10.087.100

(1) Dalla scuola materna all'università

(2) Dalla scuola primaria all'università

Il “rischio in aula” per i docenti della scuola statale

La stima della maggiore spesa per il “rischio in aula” è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizi” del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione (dalle scuole dell'infanzia all'università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.

Nell'effettuare la valutazione si è tenuto conto dell'assenza di copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per Conto dello Stato. Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro (retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l'anno 2021, riportata al 2022 con



l'ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell'industria) e abbattendo l'esposizione annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.). La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nell'anno scolastico 2023-2024, è stimata in circa 4,3 milioni di euro.

Per i docenti la disposizione prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio in itinere, garantendo fondamento normativo all'estensione della tutela assicurativa dei docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.

La maggiore spesa nell'anno scolastico 2023-2024 della copertura in itinere è stimata, sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario, in circa 6,9 milioni di euro.

Nel complesso la maggiore spesa per l'anno scolastico 2023/2024 per la copertura del "rischio in aula" e del rischio di infortunio in itinere è stata valutata in circa 11,2 milioni di euro.

Il "rischio in aula" per gli alunni/studenti della scuola statale

La stima del maggiore onere per il "rischio in aula", come per i docenti, è stata effettuata facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all'istruzione.

Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte dell'Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.

Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1° luglio 2022).

Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all'università, l'esposizione al rischio, ipotizzata per 9 mesi l'anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).

Per gli alunni della scuola dell'infanzia l'esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi l'anno. Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del "rischio in aula" degli alunni/studenti dalla scuola d'infanzia all'università, nell'anno scolastico e accademico 2023/2024 della norma è stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.

Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative

Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di denunce di eventi lesivi



analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all'istruzione della gestione "Industria, Commercio e Servizi" del settore terziario.

Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e abbattendo del 10% l'esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra).

Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all'università è stato applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.

Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali (11 mesi su 12).

Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l'onere, separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all'Istituto.

All'onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia, è stato sottratto l'importo attualmente addebitato alla gestione per il complesso delle denunce presentate in media ogni anno.

Nel caso dei docenti si stima che l'onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in seguito all'ampliamento delle coperture, sia pari nell'anno scolastico 2023-2024 a circa 4 milioni di euro.

Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell'infanzia all'università, invece l'onere aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 in 12,6 milioni di euro.

Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.

Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti della scuola statale

La spesa aggiuntiva a carico della gestione, per l'anno di assicurazione previsto, è stimata in 17,3 milioni per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. Dal 2025 sussiste l'onere derivante dalle prestazioni a carattere permanente generate dall'assicurazione per il solo anno in esame e stimato in 5 milioni di euro annui dal 2025 (sulla base della stima che il 15% della spesa per prestazioni sia connesso a rendite).

Il comma 4, infine, prevede che le somme stanziato nello stato di previsione dei ministeri competenti per l'erogazione dei rimborsi all'INAIL in relazione agli infortuni liquidati, sono conservate nel



conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tenuto conto che l'erogazione delle stesse avviene solo successivamente alla presentazione dei rendiconti da parte dell'INAIL.

Articolo 18-bis

Con la disposizione in esame si provvede ad incrementare il fondo previsto dall'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006, volto a sostenere i familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultano prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico DPR n. 1124/1965. In particolare, il Fondo in parola viene incrementato, per il 2023, di 5 milioni di euro derivandone pertanto un maggiore onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Tenuto conto che all'attuazione, per il 2023, del comma 1187 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 si è già dato corso con il decreto ministeriale n. 75 del 18 maggio 2023, l'emendamento in esame specifica, al terzo comma, che alla determinazione dell'importo delle prestazioni del fondo, così come incrementato, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, modificando e sostituendo quanto già previsto dal decreto del Ministro sopra citato.

All'onere conseguente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, e delle relative analisi prospettiche risulta possibile per l'anno 2023 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto, da tale riduzione ne corrispondono, come evidenziato, conseguenti economie di spesa.

Articolo 19

La proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio dello Stato.

La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.



Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 *Nuove competenze per le transizioni digitale e verde*, l'importo complessivo di circa 800 milioni di euro.

La copertura finanziaria, in un'ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di riprogrammazione ai sensi dell'art. 242, comma 2, del DL 34/2020, al fine di introitare le risorse nazionali rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.

La copertura finanziaria è altresì garantita dall'impegno di eventuali economie delle risorse destinate già all'intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro, di circa il 10%.

Articolo 20

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all'art. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico*", ha introdotto il c.d. "bonus trasporti", quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all'impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica globale.

L'articolo 27 del decreto -legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha modificato il suddetto articolo 35, aumentando il precedente finanziamento a 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 12 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 ha rifinanziato il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti con l'incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022. Infine, l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha limitato la disponibilità complessiva del Fondo bonus trasporti, con la riduzione di 50 milioni, portando, in definitiva, l'ammontare del fondo in questione a 140 milioni.

Alla data del 1° marzo 2023, a fronte di 2461 istanze pervenute al 28 febbraio 2023, è stata riscontrata la legittimità di 1.834 richieste di rimborso, per una spesa di euro 142.715.342,05, di cui 70.273.044,48, già liquidate (decreto direttoriale n. 40/275 del 19 ottobre 2022, decreto direttoriale n. 40/326 del 15 novembre 2022, decreto direttoriale n. 40/393 del 7 dicembre 2022).

Risultano, peraltro, in fase di istruttoria 3 ulteriori istanze, per un onere pari ad euro 15.318, 23.



Considerato lo stanziamento previsto a legislazione vigente e le istanze pervenute oltre il 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023, si evidenzia, dunque, l'impossibilità di poter liquidare tutte le somme correttamente rendicontate, stante il superamento del limite di spesa per l'anno 2022, per l'importo di euro 2.730.660,28 (= 142.715.342,05 + 15.318,23 – 140.000.000).

Con l'emendamento in esame, pertanto, si propone di utilizzare, nei limiti del predetto importo, le risorse previste, per il 2023, dall'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, anche per le richieste di rimborso presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'anno 2022, entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma esclusivamente una estensione, in coerenza con le finalità del Fondo in parola, dei suoi possibili utilizzi.

Quanto alla copertura di eventuali spese relative a correzioni finanziarie disposte sui progetti cofinanziati dai fondi europei nell'ambito di programmi gestiti dall'ANPAL, esse potranno quantificarsi solo in esito alla chiusura dei programmi medesimi, la cui spesa è ammissibile nel ciclo di programmazione in chiusura fino al 31 dicembre del corrente anno. Si specifica che a tal fine negli anni passati è stato costituito un apposito "fondo di riserva per la responsabilità sussidiaria", che ha accumulato risorse per 80 milioni di euro, vincolate nell'avanzo di amministrazione in quanto ad oggi non utilizzate. L'accumulo è stato quantificato in maniera da essere inferiore al 2% della dotazione dei programmi interessati, considerato un tasso di errore fisiologico. Ad oggi le correzioni risultano ad ogni modo in un ordine di grandezza di circa 10 milioni di euro.

In relazione alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione, in sede di previsione di bilancio per il 2023, approvato con nota del Ministro del lavoro n. 3538 del 27 febbraio 2023, è stata a tal fine appostato un ammontare di risorse pari a circa 23 milioni di euro.

Articolo 22

Nel corso del primo anno di vigenza dell'AUU, si sono verificati decessi di uno dei due genitori durante la fruizione della prestazione con la maggiorazione in esame, in circa 3.200 nuclei, ciascuno mediamente con 1,6 minori di età media pari a 8,5 anni.

Ipotizzando che il numero dei nuclei beneficiari della proposta si incrementi cautelativamente in misura pari all'1% l'anno, che il numero medio dei figli beneficiari della maggiorazione rimanga stabilmente pari a 1,6 per nucleo, che i decessi si equidistribuiscono nei 12 mesi di ciascun anno e



che la maggiorazione dopo la morte di uno dei due genitori verrà percepita nella sua misura massima per la durata di 5 anni, la stima dell'onere è esposta nel prospetto che segue, che tiene conto del numero di ratei riconosciuti nel 2023 a partire da giugno.

anno	Numero dei beneficiari medi mensili	Maggior onere annuo (milioni di euro)
2023	25.600	6,6
2024	25.856	11,5
2025	26.115	11,9
2026	26.376	12,3
2027	26.640	12,6
2028	26.906	13,0
2029	27.175	13,4

Ai relativi oneri valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo si precisa che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli importi indicati senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione. Pertanto, da tale riduzione ne corrispondono conseguenti economie di spesa.

Nei termini sopra esposti dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

L'attuale regime sanzionatorio per l'omesso versamento delle ritenute di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, prevede:

- per importi superiori a 10.000 euro la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032;



- per importi fino a 10.000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Il datore di lavoro non è punibile, né soggetto alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La disposizione in esame intende mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo dell'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

Dai dati forniti dalla DC entrate dell'Istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019 notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro sono circa 1.035.000. L'importo medio omesso risulta di circa 465 euro.

La norma che si intende modificare sta trovando una prima applicazione ma allo stato non ci sono consolidati effetti nei tendenziali di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell'Istituto solo al momento dell'incasso e non al momento dell'accertamento del relativo credito.

Tra l'altro si consideri che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi.

Pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate. ***Le modifiche introdotte in sede parlamentare sono esclusivamente dirette a chiarire quanto previsto dal comma 2.***

Articolo 23-bis.

La disposizione prevede il riconteggio dei debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (debiti fino a 1.000 euro).

Tali debiti possono essere saldati in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

Come dalla medesima, la ratio della disposizione in esame è quella di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti Artigiani, Commercianti, Agricoli autonomi e Professionisti (iscritti alla Gestione Separata); mediante il saldo del debito contributivo (in unica soluzione o rateale entro il 2023) il lavoratore ricomporrebbe, in tutto o in parte, la propria posizione contributiva.



Stante la criticità a reperire i dati utili per il riconteggio dei debiti ma, soprattutto, rilevata la difficoltà di previsione riguardo la percentuale di propensione con cui i soggetti interessati richiederanno l'operazione di riconteggio, si è ritenuto di valutare l'impatto della proposta ipotizzando che procederanno alla richiesta di riconteggio (con saldo dell'importo) coloro che, con il conseguente accredito contributivo, potranno perfezionare in anticipo il diritto a pensione. In altri termini, si suppone che tale operazione verrà avviata da coloro che vedranno convenienza a saldare i debiti contributivi di cui trattasi allo scopo di maturare in anticipo il requisito contributivo per la pensione nel breve periodo.

Ciò premesso, si è ipotizzato che:

- 1) Il debito ammonti mediamente a 1.000 euro per soggetto;*
- 2) A tale cifra corrisponda un anticipo pensionistico di circa 3 mesi;*
- 3) I soggetti interessati siano 250 per ciascuna gestione dei lavoratori Artigiani, Commercianti, CDCM e Professionisti della Gestione Separata di cui la metà anticiperanno la pensione nel 2023 e l'ulteriore metà nel corso del 2024;*
- 4) Gli importi mensili di pensione siano pari a circa 1.291 euro per Artigiani, 1.391 euro per Commercianti, 912 euro per Agricoli e 1.500 euro per Professionisti.*

Sotto tali presupposti, tenuto conto che gli eventuali aderenti debbono saldare il debito entro il 2023, di seguito si espone l'effetto finanziario dell'emendamento per il biennio 2023-2024

Anno	Gestione	Entrate per saldo	Entrate per saldo	Uscite per	Effetto finanziario per
		contributi (lordo fisco)	contributi (netto fisco)	prestazioni anticipate	finanza pubblica (+) positivo/(-) negativo
<i>(milioni di euro)</i>					
2023	CDCM	0,25	0,25	0,33	-0,08
	ART	0,25	0,20	0,46	-0,26
	com	0,25	0,20	0,50	-0,30
	Profes.	0,25	0,20	0,54	-0,34
	TOT	1,00	0,85	1,82	-0,97
2024	CDCM	0,00	0,00	0,34	-0,34
	ART	0,00	0,00	0,49	-0,49
	com	0,00	0,00	0,53	-0,53
	Profes.	0,00	0,00	0,57	-0,57
	TOT	0,00	0,00	1,92	-1,92

Ai sopra riportati oneri, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Articolo 24

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

Anche le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno carattere ordinamentale, facendosi altresì presente che ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DL.gs 81/2015, fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 25

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei contratti di espansione originariamente stipulati. L'accantonamento individuato da ciascun datore di lavoro che avesse sottoscritto il contratto di espansione entro il 2022 subirà conseguentemente, per la quota parte non effettivamente spesa (entro l'originaria proiezione di spesa acclusa al contratto ex art. 41 D.Lgs. n. 148/2015), una mera traslazione, senza alcun ulteriore incremento di spesa rispetto alla prima stima. Resta ferma, inoltre, l'opera di monitoraggio della spesa affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Comma 1-bis

La disposizione intende incrementare per l'anno 2026 il limite di spesa per 20 milioni di euro per l'utilizzo del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in modo da poter consentire l'accesso agli accordi di ulteriori aziende.

Da tale incremento del limite di spesa derivano maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25-bis

L'attuale meccanismo di finanziamento dei prepensionamenti dei giornalisti previsto, fino al 2027, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che,



a loro volta, si ricollegano ai trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Con la presente disposizione, in aggiunta alle risorse già stanziare per tale finalità a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, si autorizza la spesa di complessivi ulteriori 20 milioni di euro, alle medesime condizioni previste dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali condizioni prevedono che i trattamenti di vecchiaia anticipata, di cui all' articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, siano erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile , anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

L'onere finanziario della disposizione in esame trova copertura nelle risorse confluite annualmente al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, derivanti dalle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e affluite sul capitolo 2193 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1, c. 6, della L. 198/2016".

L'onere finanziario stimato dall'INPS è sufficiente a coprire prepensionamenti per circa 150 persone, a partire dal 2023 per cinque anni, con una pensione media di circa 26 mila euro.

Si riporta di seguito la ripartizione per le annualità dal 2023 al 2028 dell'onere finanziario (valori in mln di euro):

2023	2024	2025	2026	2027	2028
1,2	4	4	4	4	2,8

Articolo 26



Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma di mera semplificazione procedimentale.

La disposizione riguarda, infatti, le informazioni che il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente a fornire ai lavoratori, così come richiesto dal c.d. decreto trasparenza. Peraltro, la previsione semplicemente contempla la possibilità - senza imporre alcun ulteriore obbligo - di adempiere a tale onere anche in maniera digitale-informatica.

Articolo 27

Una specifica rilevazione effettuata dall'ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla data della rilevazione (28 febbraio 2023); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del loro avvio.

Si è a questo punto formulata l'ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla norma in esame.

La stima dell'onere derivante dall'applicazione di questa disposizione normativa è stata quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:

- si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche condizioni richieste dalla norma;
- che vi sia un effetto attrattivo per l'incentivo proposto quantificabile in un ulteriore 30% di assunzioni;
- che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;
- che vi sia l'uniforme distribuzione delle assunzioni nell'intervallo temporale interessato.

Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell'anno 2023, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai fini della fruizione del beneficio.

Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell'Inps e relative ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari a 1.300 euro, opportunamente rivalutato.

Dal momento che la norma proposta specifica che l'incentivo si applica ai datori di lavoro per dodici mesi, nella stima dell'onere non si è tenuto conto della tredicesima mensilità di retribuzione. Sono



stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'incentivo in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per incentivo del 20% a favore del datore di lavoro con esonero Lordo effetti fiscali	Onere per incentivo del 60% a favore del datore di lavoro senza esonero Lordo effetti fiscali	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere totale per incentivo a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2023	-18,3	-6,1	-24,4	0,0	-24,4
2024	-46,0	-15,3	-61,3	9,5	-51,8
2025	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2026	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Il comma 5 prevede che Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 come sopra rappresentato.

Con il comma 5-bis si dispone la copertura degli oneri derivanti dal comma 1. In particolare, è previsto che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda:



- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse, che costituiscono limite di spesa;**
- b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.**

Al **comma 6** la disposizione autorizza l'ANPAL, in qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (SPA0) 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) 2014-2020, a riprogrammare, nell'ambito dei programmi, le misure di cui ai commi da 10 a 19, e da 162 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021), ovvero le misure decontribuzione Sud, assunzione giovani e assunzione donne.

Le citate misure sono state, infatti, introdotte dalla legge di bilancio 2021 prevedendo un concorso complessivo di euro 4.466 milioni per gli anni 2021-2022 delle risorse REACT-EU, del programma Next Generation EU, successivamente confluite nell'ambito del Programma SPA0 2014-2020.

Tuttavia, la decontribuzione prevista dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non ha completamente assorbito le risorse a essa destinate, alla luce dei requisiti aggiuntivi, previsti ai fini dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Per altro verso, le stime dell'INPS sulla spesa rendicontabile per le altre due misure (assunzioni giovani e assunzioni donne) sono maggiori rispetto alle previsioni, recepite nella legge di bilancio 2021.

Nel prospetto di seguito vengono riepilogate le stime sulla spesa rendicontabile e l'ipotesi di riprogrammazione delle misure nell'ambito del PON SPA0, finalizzate a garantire, da un lato, il completo assorbimento delle risorse europee del Programma e, dall'altro, la copertura finanziaria prevista complessivamente a carico delle risorse React-EU dalla legge di bilancio 2021.



PON SPAO Asse 6 - Interventi REACT-EU (Misure/Meuro)	Risorse REACT-EU 2021-2022 (LB 2021)	spesa rendicontabile 2021-2022 (stima INPS)	IPOTESI DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSE 6	VARIAZIONI CONSEQUENTI ALLA RIPROGRAMMAZIONE
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud (1) art. 1, commi 161-169, legge 178/2020	4.000,00	3.472,60	3.472,60	-527,40
Bonus assunzioni giovani (2) art. 1, commi 10-15, legge 178/2020	340,00	1.158,00	772,05	432,05
Bonus assunzioni donne (3) art. 1, commi 16-19, legge 178/2020	126,00	221,35	221,35	95,35
TOTALE	4.466,00	4.851,95	4.466,00	0,00

(1) Stima della spesa maturata comunicata da INPS sulla base dei dati di consolidato per il 2021 e fruito per il 2022, tenuto conto della percentuale stimata di abbattimento della spesa in ragione dei requisiti aggiuntivi di ammissibilità al PON SPAO (mantenimento occupazionale per i 9 mesi successivi al mese per il quale si certifica il beneficio, limite dei 200 mila euro per impresa) pari al 45%.

(2) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.

(3) Stima della spesa maturata comunicata da INPS relativa alle assunzioni/trasformazioni avvenute nel periodo 1 gennaio 21- 30 giugno 22. Si evidenzia che la stima della spesa non comprende le assunzioni/trasformazioni afferenti al periodo 1 luglio - 31 dicembre 22 nell'ambito del Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato "ucraino", per il quale si è in attesa dell'autorizzazione da parte della CE.

La riprogrammazione del PON SPAO interesserà quindi risorse per circa 527 milioni di euro originariamente destinate alla decontribuzione SUD, che verranno destinate, in primo luogo, al bonus assunzioni donne e, in secondo luogo, al bonus assunzioni giovani, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Residua, inoltre, spesa rendicontabile a valere sulla misura assunzioni giovani che potrà essere riprogrammata nell'ambito del PON IOG, nel rispetto nel limite complessivo di 700 milioni di euro previsto dalla disposizione, contribuendo al pieno assorbimento delle risorse europee anche di tale Programma.

Trattandosi della riprogrammazione di misure già finanziate all'interno dei Programmi operativi nazionali, la disposizione in esame non determina effetti sul bilancio dello Stato né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore e delle Onlus per ogni persona con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande, vengono demandate ad un successivo decreto del Presidente



del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo 2024.

Il contributo è erogato a valere sulle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite massimo di spesa.

A tal fine è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione, quindi, di 7 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 1 prevede che si provveda mediante utilizzo dei residui delle risorse del Fondo di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Articolo 28 – bis

La disposizione introduce la proroga del lavoro agile per i lavoratori "fragili" dal 1° luglio al 30 settembre 2023

Con riferimento al personale ATA fragile, da sostituire per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, si evidenzia– sulla base dei dati ad oggi disponibili e forniti dalla competente Direzione - che per l'anno scolastico 2022/2023 sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile (Codice N19). Pertanto, applicando il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza - pari ad euro 2.409 mensili – per i 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 115.632.

Con riferimento ai docenti, emerge che il personale considerato fragile è composto da 127 docenti e 10 insegnanti di religione cattolica. Pertanto, applicando il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza, pari ad euro 3.111,00, sia per i docenti che per gli insegnanti di religione e considerando la necessità di sostituzione per il solo mese di settembre, si stima la spesa di 426.207 euro. Quindi, l'onere complessivo associato alla disposizione è pari a 115.632+426.207=541.839 euro per l'anno 2023.

Articolo 29



L'articolo interviene sull'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 prevedendo l'estensione della "clausola di salvezza" di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b). Tale clausola consente agli Enti del Terzo Settore (ETS) di poter attingere a "specifiche competenze" necessarie all'espletamento della missione in deroga al limite retributivo del 40% ed è riferibile ad un novero limitato di attività di interesse generale (interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale).

La medesima clausola non è invece prevista nell'articolo 16, con riferimento al lavoro negli enti del Terzo settore. Questo disallineamento tra due articoli che disciplinano sostanzialmente la stessa materia porta gli ETS che operano nell'ambito della ricerca a non poter usufruire pienamente dell'eccezione che il Legislatore ha previsto espressamente, conscio delle difficoltà che altrimenti si avrebbero nel reclutare personale altamente qualificato, magari dall'estero.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *e parimenti le modifiche introdotte in sede di conversione.*

Articolo 30

La norma interviene su situazioni particolari di aziende, anche in stato di liquidazione, per le quali si ritiene urgente intervenire per consentire un adeguato ulteriore periodo di tutela nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una piena ripresa del lavoro ai dipendenti coinvolti dalle crisi.

Sono circa 400 i lavoratori rientranti nel campo di applicazione della norma proposta e il periodo di CIGS considerato decorre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi).

La stima è stata predisposta considerando i massimali vigenti per le integrazioni salariali nel periodo di riferimento; la retribuzione media mensile, pari a 3.100 euro nel 2021, è stata rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato l'11 aprile 2023. Ai fini della stima delle coperture figurative è stata considerata un'aliquota contributiva FPLD pari al 33%.

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma proposta che è pari a 13,9 milioni di euro (di cui 6,5 milioni di euro per coperture figurative).



Emendamento - Onere CIGS in deroga per aziende in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione dal 2022, anche qualora si trovino in stato di liquidazione

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Onere per prestazione CIGS	Onere per copertura figurativa	Onere complessivo
Onere totale 2023	-6,9	-6,1	-13,0
- di cui per mesi 2022	-1,4	-1,3	-2,7
- di cui per mesi 2023	-5,5	-4,8	-10,3
Onere totale 2024	-0,5	-0,4	-0,9

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 13 milioni per l'anno 2023 e euro 900.000 per l'anno 2024 del "Fondo sociale per occupazione e formazione" che presenta le necessarie disponibilità. L'INPS provvede al monitoraggio della spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non possono più essere accolte ulteriori domande.

Articolo 31

Il comma 1 prevede che l'esecuzione del programma *di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 73/2021*, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, in tema di Misure urgenti per il trasporto aereo, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativo alla cessazione dell'esercizio dell'impresa.

Il comma 2 dispone che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria proseguirà nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza statale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi



dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, a titolo prudenziale, nelle previsioni non sono scontati proventi per l'amministrazione pubblica, derivanti dallo svolgimento dell'attività liquidatoria.

Articolo 32

La disposizione, che aumenta gli stanziamenti per le attività dei centri di assistenza fiscale per l'anno 2023 in considerazione dell'incremento delle relative attività, comporta un maggior onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33

L'intervento concerne il potenziamento della capacità produttiva delle unità produttive dell'Agenzia industrie Difesa ed è interamente finanziato mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. La disposizione prevede, in ragione anche delle esigenze connesse con l'avvio di corsi di formazione del personale già in servizio necessari per incrementare le relative competenze professionali, al fine di far fronte al potenziamento della produzione, dovuto all'incremento della domanda di munizioni, e per l'utilizzo delle nuove tecnologie derivanti dall'apertura di nuove filiere e con la realizzazione dei programmi infrastrutturali dell'Agenzia, un contributo complessivo di euro 14.500.000 suddivisi in euro 5.500.000 per l'anno 2023 e in euro 9.000.000 per l'anno 2024.

Si fornisce nella tabella che segue il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali, suddivisi per unità produttiva:



N.	Prov.	Località	Intervento	Importo	
				2023	2024
1	FR	FONTANA LIRI - Stabilimento Militare Propellenti	Ripartenza produzione polvere sferica e nitrocellulosa	2.000.000,00	3.500.000,00
19	PR	NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	Progettazione Workshop per manutenzione / integrazione materiale pirico	3.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE				5.500.000,00	9.000.000,00

Articolo 34

L'articolo è volto ad apportare modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone. In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, con la lettera b) si aggiunge il comma 1-bis.

In particolare, al comma 1, lettera a) si modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto.

Nel dettaglio, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato, ai sensi dell'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Con il comma 1, lettera a), pertanto si modifica il comma 1 dell'articolo 14 prevedendosi che tali contributi siano erogati sotto forma di credito d'imposta, fino a esaurimento delle richieste e nel limite



delle risorse stanziato dal medesimo articolo 14, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla precedente versione della norma, si introduce, pertanto, un criterio preferenziale per l'assegnazione delle risorse per le persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito.

In particolare, si prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta e nel limite delle risorse stanziato, nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Poiché, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato, dovrà necessariamente incardinarsi una procedura che preveda il riconoscimento dell'agevolazione su istanza, viene ulteriormente prevista sin d'ora che la destinazione delle eventuali risorse residue siano utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, destina, inoltre, i restanti 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con



conducente. Trattasi delle medesime categorie di soggetti beneficiari dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. decreto "aiuti-bis").

La novella di cui al comma 1, lettera b), prevede, inoltre, che anche il contributo dei restanti 15 milioni di euro sia riconosciuto sotto forma di credito di imposta per le imprese che esercitano servizi di trasporto di persone su strada resi alternativamente: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005, di riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale; sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus; sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997; ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante la disciplina dell'attività di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

In particolare, tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Con la disposizione di cui alla lettera b) si introduce un nuovo comma 1-bis del citato articolo 14, che disciplina le modalità di utilizzo dei contributi di cui al novellato comma 1, lettere a) e b), e, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022, esclude l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che i crediti di imposta ivi previsti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo dei crediti di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si prevede infine che i predetti crediti possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.



Infine, al comma 1, lettera c) si sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 (che prevedeva genericamente la definizione delle modalità di riconoscimento dei contributi mediante l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) al fine di prevedere che le disposizioni del medesimo articolo 14 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

In ragione delle modifiche apportate al comma 1, il comma 2 prevede, ai fini del coordinamento tra le disposizioni, l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, che, in relazione ai contributi di cui al citato articolo 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca una precisazione in merito alla categoria dei beneficiari dei medesimi contributi, nonché un rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tali previsioni sono abrogate, in quanto ricomprese nella modifica apportata all'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

L'articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di riconoscere un contributo, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del costo del carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, agli esercenti attività di autotrasporto merci. Più nel dettaglio, è stabilito che tali risorse siano destinate alle imprese:

- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Al comma 3, lettera a) dell'articolo in esame si prevede, in analogia con le modifiche introdotte dalla norma in esame all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che le risorse stanziato dall'articolo 1, comma 503 della legge n. 197 del 2022 siano assegnate al settore dell'autotrasporto sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel



secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Anche in tal caso, si inserisce un rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si precisa che all'attuazione delle presenti disposizioni provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui al comma 503 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si esclude, tuttavia, l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, è consentito il cumulo del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, al comma 3, lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 504 della legge n. 197 del 2022 al fine di prevedere che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, oltre alle modalità e ai termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503, anche le procedure di concessione del contributo, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

L'articolo 34 limitandosi a modificare le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nonché di quelli di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - prevedendo che siano assegnate *sub specie* di credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente- non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, “*gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

Nelle annualità 2021 e 2022 è stato disposto l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di sostenere il settore, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022, con apposita previsione stabilita da due specifiche disposizioni di legge: l'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, relativamente all'esercizio 2021 e l'articolo 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, relativamente all'esercizio 2022.

Con la previsione in esame, si dispone l'esonero del contributo, relativamente all'esercizio relativo all'anno 2023, autorizzando la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le occorrenti disponibilità.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicabili nel corso degli anni 2021 e 2022, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto, previsione ancora attuale.

Articolo 36

L'art. 1, comma 5, del DL 30 dicembre 1997, n. 457 stabilisce che limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.



Con la norma in parola si prevede una deroga temporanea all'obbligo di avere solo marittimi europei, per un massimo di tre mesi, al fine di consentire alle imprese di rimanere nel registro internazionale e allo stesso tempo di garantire l'operatività dei servizi eserciti.

In particolare la disposizione, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, prevede che si possa derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Al riguardo si rappresenta che le compagnie di navigazione che esercitano i servizi di cabotaggio, stanno incontrando nelle ultime settimane, a fronte dell'esigenza di rafforzare i collegamenti e i servizi per l'aumento di traffico coincidente con la stagione estiva, enormi difficoltà per il reperimento di personale marittimo italiano e comunitario.

Tale situazione rischia di determinare per le imprese l'impossibilità di rispettare le tabelle minime di armamento e quindi l'operatività delle navi potrebbe essere minata.

Qualora le navi vengano fermate una moltitudine di passeggeri, che peraltro hanno regolarmente pagato il biglietto, resteranno a terra e quindi i disagi ed i disservizi per i cittadini potrebbero essere elevatissimi.

Di seguito una scheda che riassume la situazione e che indica il fabbisogno minimo dei marittimi per quanto riguarda i soli servizi di cabotaggio.

La mancanza di lavoratori marittimi italiani disponibili all'imbarco rispetto ai fabbisogni delle imprese è stimata pari a oltre 1.100 unità.

Distribuzione del fabbisogno di marittimi, distinto per qualifiche professionali:

FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI NUMERO MARITTIMI ITA e/o UE

Sezione di coperta	102
Ufficiali di coperta	44
Marinai	58
Sezione di macchina	478

52

70



Ufficiali di macchina	68
Operai motoristi, meccanici e ottonai	140
Marittimi abilitati di macchina	115
Elettricisti	155
Sezione di cucina	149
Cuochi equipaggio	119
Piccoli di cucina	30
Sezione di camera	378
Camerieri	95
Garzoni e piccoli di camera	283
TOTALE	1.107

Buona parte delle figure professionali sopra elencate (ved. Sezione camera) risultano quanto mai essenziali al fine di poter garantire la corretta igienizzazione dei locali e cabine presenti a bordo e le relative condizioni di salute e sicurezza; dai dati inviati dalle Associazioni risulta però ben più critica la situazione relativa alle sezioni di coperta e di macchina nella quali la carenza sarebbe prevalente (oltre il 50%) rispetto alle altre sezioni di bordo.

In base all'art. 119 del Codice della Navigazione recante "requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare" possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Dall'analisi del più recente Report statistico predisposto dall'EMSA (pubblicato il 1° luglio 2022 e relativo ai dati riferiti all'anno 2020 dei marittimi impiegati a bordo delle navi battenti bandiera EU), emerge che:

- l'Italia è il 5° Paese comunitario per numero di Ufficiali certificati (14.271 comandanti e ufficiali di coperta e di macchina, di cui oltre il 30% ha un'età superiore ai 50 anni mentre solo circa il 20% ha un'età inferiore ai 30 anni),
- dei 14.271 ufficiali, ci sono 8.501 comandanti ed ufficiali di coperta, di cui circa il 55% certificati per navi di stazza superiore a 3.000 GT, ed il restante numero per ufficiali di macchina,
- l'Italia è il 4° Paese comunitario per numero di marittimi abilitati (7.092 tra sezioni di coperta e di macchina).

Naturalmente non può non tenersi conto ai fini della rilevanza dei dati che l'Italia è un paese con oltre 8.000 km di costa e che circa il 10% della popolazione vive sulle isole.



La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso anche che per i marittimi imbarcati non comunitari non si dà luogo ad alcuno sgravio.

Comma 1-bis

La disposizione prevede contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti, stabilendo inoltre l'obbligo per le imprese armatoriali di assumere almeno il 60% del personale formato, in modo da incentivare le assunzioni in ambito marittimo. Di conseguenza, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 - destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera - con lo scopo di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla modifica normativa, sono stati considerati i seguenti dati ai fini del calcolo della stima della spesa prevista per l'attuazione del programma di formazione.

Le imprese potenzialmente coinvolte dall'iniziativa sono circa 200 e i lavoratori marittimi interessati sono circa 1500.

Il costo dei n. 5 corsi base + n. 2 avanzati obbligatori è di circa 900 euro per ogni marittimo, più eventuali spese accessorie di circa 1.000 euro per ogni partecipante. Le spese accessorie relative a vitto e alloggio, considerate come eventuali, non sono applicabili a tutti i partecipanti ai corsi di formazione, in quanto per coloro che frequentano i corsi nella provincia di residenza tali oneri non sono riconosciuti. In relazione alla suddivisione per annualità degli oneri previsti per l'attuazione dell'iniziativa, si evidenzia che, per l'anno 2023, considerato che verosimilmente i corsi saranno attivati almeno dal mese di luglio, è stata prevista una spesa di 1 milione di euro.



Per la copertura degli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Tali risorse sono allocate nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo di spesa 1960, pg.1 denominato "sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi" che presenta le necessarie disponibilità

Articolo 36-bis

La disposizione è finalizzata ad introdurre una norma interpretativa del regio decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657 recante "Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692".

Tale tabella, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (art. 3 regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955), include le seguenti categorie di lavoratori:

- 1. Custodi.*
- 2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.*
- 3. Portinai.*
- 4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti.*
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatto dall'Ispettorato del lavoro.
- 5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.*
- 6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.*
- 7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.*
- 8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.*



Ora, con la disposizione in esame si chiarisce che tra i lavoratori per i quali è previsto un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Trattasi di disposizione di carattere interpretativo dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36-ter

Il processo di riforma dei mercati energetici ha mosso i primi passi con il D.L. n. 79/1999 e successivamente ha trovato il suo completamento con la legge n. 124/2017. Con il PNRR, a seguire, il mercato è stato fatto oggetto di un apposito impegno di riforma (riforma M2C1-7) e costituisce uno degli obiettivi strategici del MASE per il periodo 2022-2024.

Con l'abbandono del mercato cosiddetto a maggior tutela e il compimento di una compiuta liberalizzazione del mercato non si può ignorare l'effetto indiretto generato nei confronti degli operatori dei call center impegnati nel settore.

Va posta la massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle more della successione del contratto di appalto coincidente al passaggio da un regime all'altro di mercato e, a questo fine, la previsione della clausola sociale di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016 può rispondere a questa esigenza e consentire la necessaria tutela di lavoratrici e lavoratori nella fase di transizione, nel rispetto delle regole dei contratti collettivi in materia (nella specie, oggi l'articolo 53 Bis del CCNL del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione).

Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 37

La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 38

La disposizione, ancorché intervenga a modificare l'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, non incide sulle risorse finanziarie già stanziata né sul meccanismo di cofinanziamento delineato. Pertanto, la disciplina normativa prevista trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziata e allo stato disponibili.

Si precisa che le risorse finanziarie di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 167 del 2017 sono state iscritte sul capitolo di spesa n. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 196 del 2009, risultano disponibili solo le somme residue versate nel conto dei residui degli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché le somme iscritte in conto competenza a decorrere dall'esercizio 2023.

Articolo 39

La disposizione, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 197/2022 di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 281 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) tenuto anche conto degli andamenti occupazionali e retributivi nel frattempo registrati.

Dalla disposizione derivano, pertanto, gli effetti finanziari sottoindicati determinati.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.064,0	-992,0	0,0	-4.876,0	-180,0	0,0
Maggiore spesa	4.064,0	992,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	1.156,0	232,0	0,0	1.156,0	232,0	0,0	1.388,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-2.908,0	-760,0	0,0	-2.908,0	-760,0	0,0	-3.488,0	-180,0	0,0

~~57~~

La disposizione, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44

Articolo 39-bis

La disposizione introduce, per i lavoratori nel settore turistico e termale, nel periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta precedente abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro. In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da giugno a settembre 2022 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni di circa 7.297 milioni di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 5% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 365 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -54,7 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario (in mln di euro):

	2023	2024
Trattamento integrativo	-54,7	0,0

in mln di euro

Alla copertura dei relativi oneri in termini di maggiori prestazioni valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:



a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 40

La proposta normativa dispone per i soli lavoratori dipendenti con figli, l'innalzamento per il 2023 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

La legislazione vigente prevede per il 2023, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, ultimo anno disponibile, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 3.000 euro e per i soli lavoratori dipendenti con figli sia di circa 316 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato del 50 per cento per un totale di 474 milioni di euro. Considerando, sempre in un'ottica prudenziale, un'aliquota marginale media del 30 per cento (più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento), si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -142,2 milioni di euro e di -8,3 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-142,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,1	0,9	0,0
Totale	-142,2	-12,4	0,9	0,0

59

81



in milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dal presente articolo, sulla base della stima dell'ammontare delle somme corrisposte pari a 474 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40% si determinano minori entrate contributive per 190 milioni di euro per l'anno 2023.

Alle minori entrate fiscali e contributive derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 41

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 4.064 milioni di euro per l'anno 2024.

Ai relativi oneri, pari a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 42

La disposizione prevede, con decorrenza dall'anno 2023, il finanziamento del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 3-bis

La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che, con riferimento al punto 2 dell'allegato B (lavoratori dipendenti del settore privato) prevedeva la proroga del disposto di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che stabiliva, nel periodo dell'emergenza Covid, che i dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni o i dipendenti maggiormente esposti ad accertato rischio di contagio, hanno diritto a svolgere l'attività in modalità agile anche in assenza di accordi individuali ed anche attraverso strumenti informatici non forniti dal datore di lavoro. Trattandosi di dipendenti del settore privato la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44



Comma 1. La disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Comma 2. La proposta normativa prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,50 per cento allo 0,60 per cento limitatamente al 2023.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, rilevando un gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, di circa 2.970 milioni di euro.

In sede di relazione tecnica alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha introdotto a regime l'incremento dell'imposta dallo 0,45 allo 0,50%, l'impatto sul gettito fu stimato utilizzando il dato F24 ma riducendone l'effetto da 330 a 110 milioni di euro, per tenere conto del meccanismo automatico di "cap", introdotto dalla Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012), al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio. L'applicazione di tale meccanismo, non avendo a disposizione dati dei singoli contribuenti, è stata rilevata dall'analisi dell'andamento delle riserve dal 2017 al 2021, incrementate del 24%, incremento notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.

In coerenza con la metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, l'incremento dallo 0,50% allo 0,60%, stimato in circa 660 milioni di euro ($2970 / 0,45 \times (0,60 - 0,50)$), mantenendo la medesima riduzione di due terzi, produrrebbe un recupero di gettito nel 2023 stimato in circa 220 milioni di euro.

La modifica specifica che l'aumento dell'aliquota si applica già per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, per il versamento da effettuare nel 2023.



Comma 3. La disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sia incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alla rimodulazione effettuata mediante il decremento delle risorse stanziato sul medesimo fondo per l'anno 2024 di cui al successivo comma 4 lettera b).

Comma 4. Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in **3.905,5** milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **3.937,5** milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, provvedendo:

- a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a **290** milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che presenta le necessarie disponibilità. *A tale ultimo riguardo si evidenzia quanto segue: per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa Rdc, a seguito anche dell'ultima riduzione prevista dal DL n. 61/2023 (articolo 7, comma 11, lettera d)) e delle riduzioni concomitanti previste dal provvedimento in esame si giunge a una rideterminazione complessiva della relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 in 7.264,4 milioni di euro per l'anno 2023 senza compromissione del riconoscimento delle prestazioni previste a legislazione vigente, atteso che, sulla base degli elementi di monitoraggio allo stato disponibili a tutto maggio 2023, delle valutazioni sugli andamenti dei successivi mesi e delle ipotesi di parziale uscita dal beneficio si può stimare una spesa annua annua attorno a 7.260 mln di euro;*



d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che presenta le necessarie disponibilità;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 5. Dispone modifica dell'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 6. Dispone la modifica del limite di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» siano sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025», in conseguenza del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 7. Dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

Comma 8. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Paolo Pisanotto



Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)					Inchiesta netto							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13	8	a	Assegno di inclusione destinato ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità o minorenni o con almeno sessant'anni di età (incluse franchigie per redditi da lavoro dipendente fino a 3.000 euro)	€	€		5.572,9	5.731,7	5.607,9	5.607,9		5.572,9	5.731,7	5.607,9	5.607,9	5.607,9	5.607,9	
13	8	a	Incentivo legato all'autoimprenditorialità	€	€		0,9	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
13	8	b	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	€	€		78,3	140,8	143,6									
13	8	b	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	€	€							-78,3	-140,8	-143,6			-143,6	
13	8	b	Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti fiscali	€	€			29,9	41,5				29,9	41,5			41,5	
13	8	c	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	€	€		4,7	4,9	4,9			4,7	4,9	4,9			4,9	
13	8	c	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) e agli enti del terzo settore per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	€	€		4,0	4,2	4,2			4,0	4,2	4,2			4,2	
13	9	a	Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000/annui)	€	€	122,5	1.354,1	1.195,1	995,6	122,5	995,6	122,5	1.354,1	1.195,1	995,6	122,5	1.354,1	1.195,1
13	9	b	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro)	€	€		100,7	104,2	44,6									
13	9	b	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti	€	€							-100,7	-104,2	-44,6			-104,2	
13	9	b	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti	€	€													
13	9	b	Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) - effetti	€	€													
13	9	c	Contributo riconosciuto alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. 276/2003) per ogni percettore dell'Assegno di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva	€	€		6,1	1,5	1,5	0,0	0,0	6,1	1,5	1,5	0,0	6,1	1,5	
13	14	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019 (Beneficio di Cittadinanza)	€	€	-122,5				-122,5								
13	14	b	Riduzione del Fondo per il sostegno alla gioventù e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 323, L. 197/2002	€	€		-7,076,1	-7,067,7	-6,677,7			-7,076,1	-7,067,7	-6,677,7			-7,067,7	
13	14	d	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 (pensionamento anticipato lavoratori precoci)	€	€		-20,0	-22,0				-20,0	-22,0				-22,0	
13	14	e	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative)	€	€		-25,6	-25,2				-25,6	-25,2				-25,2	
17	1		Riduzione della spesa di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019 (Beneficio di Cittadinanza)	€	€	10,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	
17	3		Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore	€	€	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	
18	1-2		Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore	€	€	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0	17,3	30,4	5,0	5,0	
18-bis	1		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative)	€	€	5,0				5,0					5,0			
18-bis	2		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative)	€	€	-5,0				-5,0					-5,0			
22	1-2		Maggiore dell'Assegno Unico e Universale per i minori appartenenti a nuclei con un solo genitore lavoratore, ove l'altro risulta deceduto	€	€	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3	6,6	11,5	11,9	12,3	
22	3		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016 (pensionamento anticipato lavoratori precoci)	€	€	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	-6,6	-11,5	-11,9	-12,3	
23-bis	1		Saldo (a netto degli effetti fiscali) dei debiti contributivi cancellati da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Comittenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati cancellati i debiti contributivi di cui all'art. 1, c. 226 del D.Lgs. 276/2003	€	€	0,9				0,9					0,9			
23-bis	1		Saldo (a netto degli effetti fiscali) dei debiti contributivi cancellati da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Comittenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati cancellati i debiti contributivi di cui all'art. 1, c. 226 del D.Lgs. 276/2003	€	€	-0,9				-0,9					-0,9			



Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione					Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
23-bis	1		s	c		1,8	1,9				1,8	1,9			1,8	1,9		
23-bis	4		s	c		-1,0	-1,9				-1,0	-1,9			-1,0	-1,9		
25	1-bis		s	c					20,0									
25	1-bis		s	c					-20,0									
25-bis	1		s	c		1,2	4,0	4,0	4,0		1,2	4,0	4,0	4,0	1,2	4,0	4,0	4,0
25-bis	2		s	c		-1,2	-4,0	-4,0	-4,0		-1,2	-4,0	-4,0	-4,0	-1,2	-4,0	-4,0	-4,0
27	1		e	t		9,5	9,5	20,0	-9,9		9,5	9,5	20,0	-9,9	9,5	9,5	20,0	-9,9
27	5		s	c		9,5	9,5	20,0			9,5	9,5	20,0		9,5	9,5	20,0	
27	5-bis	b	s	c					-9,9									
28	1		s	c		7,0					7,0							
28	1		e	ext		7,0												
28	4		s	k							-7,0							
28-bis	1		s	c		0,5					0,5							
28-bis	1		e	t/c							0,3							
28-bis	2		s	c		-0,5					-0,5							
32	1		s	c		30,0					30,0							
32	3		s	c		-30,0					-30,0							
33	1		s	k		5,5	9,0				5,5	9,0			5,5	9,0		
33	2		s	k		-5,5	-9,0				-5,5	-9,0			-5,5	-9,0		
35	1		e	ext							-1,4							
35	1		s	c		1,4												
35	1		s	c		-1,4												
36	1-bis		s	c		1,0	2,0	2,0	2,0		1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
36	1-bis		s	c		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
39	1		e	co							-4,064,0				-4,876,0			
39	1		s	c		4,064,0	992,0											
39	1		e	t		1,156,0	232,0				1,156,0	232,0			1,388,0			



Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

articolo	comma	lettera	descrizione	natura	Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)					Fabbricazione					Indebitamento netto		
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025
39-bis	1		Trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali - prestazione	s c	54,7					54,7						54,7	
39-bis	5	a	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 19, c. 5, del D.L. 282/2004	s c	-30,0					-30,0						-30,0	
39-bis	5	b	Riduzione Tabella A - TURISMO	s c	-4,0					-4,0						-4,0	
39-bis	5	c	Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, c. 356, della L. 284/2021	s c	-20,7					-20,7						-20,7	
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - IRPEF	e t	-142,2					-142,2						-142,2	
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - IRPEF	e co	-190,0					-190,0						-190,0	
40	1		Contribuzioni base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Minori entrate contributive	s c	190,0					190,0							
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	s c	8,3					8,3							
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale regionale	e t	-8,3					-8,3						-8,3	
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale comunale	s c	4,1					4,1							
40	1		Esclusione dalla base imponibile IRPEF 2023 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 - Addizionale comunale	e t	-4,1					-4,1						-4,1	
41	1	a	Incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, c. 130 della L. 197/2022	s c	60,0	4,064,0				60,0	4,064,0					60,0	4,064,0
44	1		Interessi passivi sulle maggiori emissioni di debito	s c	43,0	184,0	312,0	325,0		43,0	184,0	312,0	325,0			40,0	210,0
44	3		Incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del D.L. 251/1981	s k	545,0					545,0							
44	4	a	Incremento dallo 0,5 allo 0,6% dell'imposta sulle riserve matematiche (rami vita) a carico dei soggetti che esercitano attività assicurativa	e t	220,0					220,0						220,0	
44	4	b	Riduzione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici (Simest), di cui all'art. 2, c.1, del D.L. 251/1981	s k	-551,4					-551,4						-551,4	
44	4	c	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019	s c	-290,0					-290,0						-290,0	
44	4	d	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	s k	-28,0					-28,0						-28,0	
44	4	e	Riduzione risorse destinate al pensionamento dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016	s c	-5,0					-5,0						-5,0	
Entrate				e	1.240,8	241,5	88,4	55,6		1.240,8	241,5	88,4	55,6		1.240,8	241,5	88,4
Spese				s	4.636,3	4.720,3	399,5	380,6		4.636,3	4.720,3	399,5	380,6		4.636,3	4.720,3	399,5
Totale																	
Indebitamento netto																	
Totale																	
Indebitamento netto																	
Totale																	



Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto					
						2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
			SALDO			-3.395,5	-4.899,4	-311,1	-322,0	-3.867,2	-4.899,4	-311,1	-322,0	-3.892,2	-4.905,8	-313,1	-322,0	-3.892,2	-4.905,8	-313,1	-322,0
			Autorizzazione indebitamento relazione al Parlamento (27 aprile 2023)			-3.400,0	-4.900,0	-314,0	-335,0	-3.400,0	-4.900,0	-314,0	-335,0	-3.400,0	-4.900,0	-314,0	-335,0	-3.400,0	-4.900,0	-314,0	-335,0



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione presentate dal Governo</i>)	113

SEDE REFERENTE

Lunedì 26 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 22 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà innanzitutto, nella seduta odierna, all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, a partire da quelle riferite all'articolo 1, e a quelle presentate dai relatori e del Governo nelle precedenti sedute, con i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario Federico FRENI, invita al ritiro dell'emendamento Borrelli 1.2,

accantonato nella seduta antimeridiana del 20 giugno scorso, segnalando che il suo contenuto appare assimilabile a quello degli emendamenti Borrelli 2.2, Fenu 2.4, Borrelli 2.5, 2.6, 2.17, 2.20, 2.21 e 2.37, già approvati, come riformulati in identico testo, nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritira l'emendamento Borrelli. 1.2 di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Federico FRENI invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gebhard 1.01, accantonato nella seduta antimeridiana del 20 giugno scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira l'articolo aggiuntivo 1.01 a sua prima firma.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 2.68.

Marco OSNATO, *presidente*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 2.68, accantonato nella seduta pomeridiana del 20 giugno scorso.

Avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento 3.15 del Governo, accantonato nella seduta pomeridiana del 20 giugno scorso, e dei relativi subemendamenti.

Il viceministro Maurizio LEO segnala che l'emendamento 3.15 è volto a recepire la direttiva europea relativa all'introduzione in tutti i Paesi membri di un'imposta minima nazionale per i gruppi multinazionali soggetti a bassa imposizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 3.15 del Governo e parere favorevole su quest'ultimo.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello del relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ricorda che tutti gli emendamenti del Governo che possono presentare un carattere oneroso dovrebbero essere accompagnati da una relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica. Si riferisce, oltretutto all'emendamento 3.15, anche all'emendamento 5.175, in materia di imposta sostitutiva dell'IRPEF sui premi di produttività e sulle retribuzioni per lavoro straordinario.

Il viceministro Maurizio LEO richiama i contenuti degli emendamenti 3.15 e 5.175, rimarcandone la neutralità finanziaria e rammentando che la riduzione delle aliquote sarà compensata da una revisione dei crediti d'imposta.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede l'attivazione del sistema di trasmissione a circuito chiuso.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Virginio MEROLA (PD-IDP) insiste sulla necessità che gli emendamenti presentati dal Governo siano accompagnati da una relazione tecnica.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal deputato Merola, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.15 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Avverte, quindi, che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 20 giugno Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2, rispettivamente sottoscritti dai deputati D'Attis e Gruppioni, sulla quale vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

La Commissione approva gli emendamenti Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI invita al ritiro degli emendamenti Lupi 5.20 e 5.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lupi 5.20 e 5.19, sottoscritti dal deputato Bicchielli, sono stati ritirati dai presentatori.

Ricorda che nella precedente seduta del 22 giugno, è stata proposta un'identica riformulazione degli emendamenti Pastorella 5.29, ora sottoscritto dalla deputata Gruppioni, e Di Maggio 5.46, sulla quale vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo. Avverte che tale riformulazione è stata accettata dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) si interroga sulle ragioni che hanno portato a fissare in trent'anni il limite di età per l'applicazione di misure volte a favorire l'insediamento nel mercato del lavoro dei giovani.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorella 5.29 e Di Maggio 5.46, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è in distribuzione proposta di riformulazione, in identico testo, degli emendamenti Stefanazzi 5.33 e Caso 5.114, accantonati nella seduta dello scorso 22 giugno, su cui vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) rileva che il testo originario dell'emendamento a sua prima firma risulta decisamente più incisivo di quello proposto con la riformulazione, in particolare rispetto all'obiettivo di garantire parità di trattamento delle agevolazioni fiscali per proprietari e conduttori di immobili. Accetta in ogni caso la riformulazione proposta.

Il viceministro Maurizio LEO ritiene improprio il riferimento, contenuto nel testo dell'emendamento 5.33, alla simmetria di trattamento tra proprietari e conduttori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare l'opportunità di superare l'attuale situazione che vede un netto sbilanciamento delle agevolazioni fiscali a favore dei proprietari di immobili rispetto agli inquilini, manifesta perplessità rispetto al contenuto della riformulazione proposta dell'emendamento 5.33.

Il viceministro Maurizio LEO ribadisce la validità della proposta di riformulazione in quanto la locazione e la conduzione di immobili rappresentano due fattispecie distinte.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva che con la riformulazione non viene accolto il principio di tendere verso un'equi-

parazione delle agevolazioni fiscali per proprietari e inquilini. Pur prendendo atto che il presentatore dell'emendamento, deputato Stefanazzi, ha accettato la riformulazione proposta, manifesta il proprio disaccordo con l'impostazione che essa recepisce.

Emiliano FENU (M5S), pur esprimendo in parte apprezzamento per la proposta di riformulazione, osserva che essa appare troppo generica e che sarebbe stata auspicabile una formulazione più chiara, introducendo in maniera esplicita il riferimento a un beneficio ripartito tra proprietari ed inquilini.

Il viceministro Maurizio LEO ricorda che i decreti attuativi potranno eventualmente introdurre norme più dettagliate al riguardo.

Emiliano FENU (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Caso 5.114 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva gli emendamenti Stefanazzi 5.33 e Caso 5.114, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI invita al ritiro dell'emendamento Lupi 5.35, accantonato nella seduta del 22 giugno scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 5.35 è stato ritirato dai presentatori.

Il sottosegretario Federico FRENI avverte che il Governo intende proporre una ulteriore riformulazione dell'emendamento Mazzetti 5.43 rispetto alla proposta di riformulazione presentata nel corso della seduta dello scorso 22 giugno. Tale nuova versione della proposta emendativa riprende tuttavia, in parte, anche il contenuto di alcuni emendamenti ritirati o re-

spinti nella medesima seduta del 22 giugno. Si tratta, in particolare, degli identici emendamenti Cavandoli 5.37, Orrico 5.38 e Manzi 5.39. Osserva, pertanto, che, ove i gruppi convenissero circa la possibilità di annullare il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.37 e di revocare la votazione svolta degli identici emendamenti Orrico 5.38 e Manzi 5.39, tali proposte emendative, previo accordo dei presentatori, potrebbero essere riformulate identicamente alla nuova riformulazione proposta dell'emendamento Mazzetti 5.43.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto di quanto proposto dal sottosegretario Freni ed invita i gruppi ad esprimersi al riguardo. Verificato che vi è sul punto l'assenso unanime dei gruppi, dispone la revoca della votazione relativa agli emendamenti Orrico 5.38 e Manzi 5.39 e avverte che è stato annullato il ritiro dell'emendamento Cavandoli 5.37.

Avverte, altresì, che i presentatori degli identici emendamenti Cavandoli 5.37, Orrico 5.38 e Manzi 5.39, nonché dell'emendamento Manzi 5.43 hanno accettato la proposta di riformulazione da ultimo presentata, sulla quale vi è il parere favorevole del relatore Gusmeroli.

La Commissione approva gli emendamenti Mazzetti 5.43, Cavandoli 5.37, Orrico 5.38, e Manzi 5.39, come da ultimo riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 22 giugno è stata proposta una riformulazione dell'emendamento Bagnai 5.47, sulla quale vi è il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo. Avverte che tale riformulazione è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Bagnai 5.47 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso è stata depositata una proposta riformulazione, in

identico testo, degli emendamenti Della Vedova 5.49 e Matteoni 9.44, riferita all'articolo 5.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nell'evidenziare la validità delle misure vigenti per il rientro in Italia di lavoratori qualificati e ampiamente formati, esprime preoccupazione per la possibilità che una razionalizzazione degli incentivi in tal senso, come previsto dalla proposta di riformulazione, possa rappresentare un passo indietro in questo campo.

Il viceministro Maurizio LEO rassicura il deputato Toni Ricciardi sulla volontà del Governo di non pregiudicare le misure agevolative per il rientro dei lavoratori italiani nel Paese.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione degli emendamenti Della Vedova 5.49, quest'ultimo sottoscritto anche dal deputato Congedo, e Matteoni 9.44.

La Commissione approva gli emendamenti Della Vedova 5.49 e Matteoni 9.44, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento del Governo 5.175, con i relativi subemendamenti, gli emendamenti Marattin 5.68, Schifone 5.73, Marattin 5.78 e Bagnai 5.79 restano accantonati e che la Commissione procederà ora, a partire dall'emendamento Borrelli 5.88, alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5 non esaminate nella seduta del 22 giugno scorso, sulle quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano già, in quella sede, espresso il parere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 5.88, Evi 5.89 e Borrelli 5.91

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 5.87 è stato ritirato dai presentatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.90 al fine di evitare l'introduzione di ulteriori fattispecie di esclusione dal regime ordinario di tassazione dei redditi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerra 5.90 e Gruppioni 5.92.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Tabacci 5.94 di cui è cofirmataria, sottolinea l'opportunità di sopprimere la previsione dell'estensione del regime della cedolare secca ad immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Invita ad effettuare una riflessione al riguardo, ricordando che diversi studi dimostrano come l'introduzione della cedolare secca sugli immobili residenziali non abbia prodotto gli esiti sperati e che i benefici derivanti da tale misura si sono prodotti solo a favore dei proprietari degli immobili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Tabacci 5.94 e Zaratti 5.95 e l'emendamento Zaratti 5.96.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento De Luca 5.99, sottolineando l'esigenza di introdurre agevolazioni per l'affitto di immobili agli studenti universitari, e rilevando come il testo dell'emendamento lasci libero il comune di scegliere in libertà se applicare o meno le imposte sulle locazioni con canone concordato.

Il viceministro Maurizio LEO, nel dichiarare di comprendere l'obiettivo indicato dal deputato Toni Ricciardi, rileva che l'emendamento in questione, così come formulato, rischia di produrre oneri per il bilancio dello Stato, ove il comune deliberi nel senso di ridurre il proprio gettito fiscale senza reperire le necessarie coperture.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 5.99.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Tabacci 5.100, volto ad introdurre un limite massimo di reddito derivante da locazione, pari a 120.000 euro annui, per la fruizione da parte del contribuente del regime della cedolare secca, osservando che la normativa attuale ha avuto pesanti effetti regressivi e ha comportato una rilevante perdita di gettito per lo Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tabacci 5.100 e Zaratti 5.101, 5.102, 5.103 e 5.104.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Tenerini 5.105, sottoscritto dal deputato D'Attis.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 5.107.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Bagnai 5.108.

Saverio CONGEDO (FDI) chiede se sia ipotizzabile una rivalutazione dell'invito al ritiro espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 5.109.

Il viceministro Maurizio LEO, modificando il parere dichiarato nella precedente seduta del 22 giugno, esprime parere favorevole sull'emendamento Congedo 5.109.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Congedo 5.109 (*vedi allegato 1*).

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) invita a rivedere il parere espresso sull'emendamento D'Alfonso 5.111, di cui è cofirmataria, con il quale si propone di precisare che la cedolare secca per immobili ad uso diverso da quello abitativo debba trovare applicazione nell'ambito di accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edili-

zia e quelle delle imprese. Insiste, inoltre, sul fatto che l'introduzione di regimi agevolativi dovrebbe servire essenzialmente a calmierare i prezzi delle locazioni e non a favorire i proprietari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alfonso 5.111, Zaratti 5.112, 5.113, 5.115 e 5.116 e Grimaldi 5.118.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.122, sottolinea che le disposizioni relative ai redditi di natura finanziaria che si vogliono introdurre con la delega possono comportare il serio rischio di elusione, di una forte dilazione dei tempi di pagamento dell'imposta, e gravi ripercussioni sul gettito fiscale. Invita pertanto ad una estrema cautela rispetto a tali scelte.

Il viceministro Maurizio LEO ricorda che è necessario intervenire sull'attuale normativa sui redditi di natura finanziaria per correggere asimmetrie che rendono impossibile la compensazione di alcune minusvalenze. Ribadisce, inoltre, la propria contrarietà generale ad ogni tipo di tassazione sugli incrementi di valore maturati, prima che essi siano effettivamente realizzati. Sottolinea, in ogni caso, che il testo della delega, per come è formulato, è sufficientemente elastico da consentire al Governo di intervenire tutelando le diverse esigenze, ivi compresa quella di salvaguardare l'invarianza di gettito.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 5.122.

Emiliano FENU (M5S), nell'illustrare l'emendamento 5.119 di cui è primo firmatario, evidenzia che esso riprende il contenuto di una disposizione inserita nel disegno di legge di delega fiscale presentato dal precedente Governo Draghi. Ribadisce, quindi, la necessità di contrastare azioni volte a realizzare forme di elusione fiscale.

Il viceministro Maurizio LEO ricorda che in tema di contrasto all'elusione fiscale

opera l'articolo 10-*bis* dello statuto del contribuente e che i decreti legislativi attuativi potranno contenere misure specifiche per evitare forme di elusione e assicurare il gettito fiscale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel far presente che l'emendamento a sua prima 5.124 si prefigge analogo obiettivo rispetto all'emendamento 5.119 del collega Fenu, si domanda la ragione del parere contrario, considerato che il Viceministro Leo ha già assicurato in due occasioni che vi sarà la massima attenzione del Governo per evitare perdite di gettito dovute a elusione ed erosione fiscale.

Il Viceministro Maurizio LEO chiede che gli analoghi emendamenti Fenu 5.119 e Guerra 5.124 vengano brevemente accantonati ai fini di una rivalutazione del parere espresso.

Marco OSNATO, *presidente*, concordi il relatore Gusmeroli, accogliendo la richiesta del viceministro Leo dispone l'accantonamento degli emendamenti Fenu 5.119 e Guerra 5.124. Avverte quindi che gli emendamenti Benigni 5.123 e Centemero 5.126 e gli identici emendamenti Centemero 5.127 e Cattaneo 5.128, sottoscritto dal deputato D'Attis, sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 5.129.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 5.132 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 5.134, sottoscritto dalla deputata Gruppioni.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Rubano 5.138, sottoscritto dal deputato D'Attis, è stato ritirato dai presentatori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento D'Alfonso 5.139, che sottoscrive, è volto a innalzare i

limiti di non concorrenza al reddito per alcune specifiche destinazioni. Ricorda a tale proposito che, con specifico riguardo al settore bancario, un ordine del giorno di analogo contenuto è stato accolto dal Governo. Ne deduce quindi che Governo e maggioranza concordano sul principio generale che governa l'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alfonso 5.139.

Il Viceministro Maurizio LEO, completato il supplemento di istruttoria sugli emendamenti Fenu 5.119 e Guerra 5.124 precedentemente accantonati, ritiene che la formulazione più condivisibile sia quella dell'emendamento Guerra 5.124.

Il Sottosegretario Federico FRENI, ad integrazione di quanto affermato dal Viceministro, ritiene che, concorde il relatore Gusmeroli, si possa esprimere parere favorevole sull'emendamento Guerra 5.124 e sull'emendamento Fenu 5.119, purché quest'ultimo riformulato in maniera identica al primo.

Emiliano FENU (M5S) accoglie la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 5.119.

La Commissione approva gli identici emendamenti Guerra 5.124 e Fenu 5.119, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Emiliano FENU (M5S) ritiene che il Governo dovrebbe condividere l'emendamento a sua prima firma 5.140 dal momento che la strada della riduzione del cuneo fiscale è quella che ha dichiarato di voler percorrere ai fini dell'innalzamento dei salari. Nel ricordare che i salari italiani sono molto bassi, tanto più se confrontati con quelli dei Paesi vicini, ritiene che sia interesse comune tutelare il minimo salariale. Si domanda quindi per quale motivo sia stato espresso parere contrario sul suo emendamento 5.140.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 5.140, Grimaldi 5.148 e Zanella 5.149.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.177 dei relatori, e del relativo subemendamento. Avverte quindi che gli emendamenti Ciancetto 5.152 e Centemero 5.153 sono stati ritirati dai presentatori. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fenu 5.154.

Saverio CONGEDO (FDI) nell'accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 5.155 richiama tuttavia l'attenzione del Governo sul tema relativo all'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa.

Il Viceministro Maurizio LEO, rilevata la delicatezza del tema, nel dichiararsi d'accordo sull'approccio della proposta emendativa, fa presente tuttavia che un intervento di tale natura configurerebbe una deroga troppo rilevante rispetto al quadro normativo fiscale italiano, così come attualmente strutturato.

Saverio CONGEDO (FDI) riconoscendo che si tratterebbe di una norma rivoluzionaria rispetto al sistema attuale, lo considera comunque un tema da affrontare in futuro.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), nell'associarsi alle considerazioni del collega Congedo, chiede al Governo di valutare con attenzione l'innovazione proposta, in particolare in riguardo alla determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRAP, rinviando la soluzione a futuri provvedimenti. Dichiaro quindi di ritirare l'emendamento De Palma 5.159, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Maurizio LEO, ribadendo che l'innovazione prodotta sarebbe fortemente innovativa rispetto al quadro vigente, con particolare riguardo all'IRAP

fa presente che l'obiettivo del Governo è quello di giungere gradualmente all'eliminazione di tale imposta, quando lo consentiranno le coperture finanziarie.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.156 che, al fine di venire incontro ai piccoli imprenditori, è volto a prevedere il rientro dei redditi sottoposti al regime forfettario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa oltre che di un sistema semplificato di comunicazioni ed adempimenti. Ritiene infatti che la soluzione adottata dal provvedimento ed estesa in maniera indifferenziata a tutti i redditi di lavoro autonomo non sia giusta, dal momento che viene meno al principio di uguaglianza oltre che alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale. Ritiene più equo introdurre un regime forfettario esclusivamente per le imprese di piccole dimensioni, che tra l'altro nella maggior parte dei casi sono costituite da giovani lavoratori autonomi.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 5.156.

Saverio CONGEDO (FDI) chiede di accantonare l'emendamento De Bertoldi 5.158, di cui è cofirmatario, ai fini di una rivalutazione dei suoi contenuti.

Marco OSNATO, *presidente*, concorde il relatore Gusmeroli e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Bertoldi 5.158. Avverte quindi che l'emendamento Centemero 5.160 è stato ritirato dai presentatori. Avverte infine che l'emendamento Marattin 5.161, come già disposto nella seduta del 22 giugno scorso, resta accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 5.162 e 5.163.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che parte del contenuto dell'emendamento Fenu 5.165 appare assimilabile a

quello dell'emendamento 9.46 del Governo. Ne propone quindi l'accantonamento, preannunciando un parere favorevole se riformulato in maniera identica all'emendamento 9.46 del Governo.

Emiliano FENU (M5S) accoglie la proposta avanzata dal Sottosegretario.

Marco OSNATO, *presidente*, concorde il relatore Gusmeroli, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fenu 5.165. Avverte quindi che gli identici emendamenti Centemero 5.166, Rubano 5.167, sottoscritto dal deputato D'Attis, e Gebhard 5.168 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 5.169.

Alberto BAGNAI (LEGA) chiede di accantonare l'emendamento a sua prima firma 5.171 ai fini di una rivalutazione del suo contenuto.

Marco OSNATO, *presidente*, concordi il relatore Gusmeroli e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bagnai 5.171.

Chiede quindi al relatore Gusmeroli di esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 6.2, Stefanazzi 6.3, Marattin 6.5, Bonelli 6.6, Mari 6.7, Borrelli 6.8, Lupi 6.9 e Merola 6.10. Propone di accantonare gli identici emendamenti Congedo 6.12 e Panizzut 6.13. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti La Porta 6.14 e Bagnai 6.15, nonché degli identici emendamenti Orrico 6.16 e Amorese 6.17. Propone di accantonare l'emendamento Rampelli 6.19. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Della Vedova 6.20, Fenu 6.21, Baldino 6.22, Fenu 6.23 e 6.24, Stefanazzi 6.25, Lupi 6.26, Mazzetti 6.27, Tremaglia 6.29, Gruppioni 6.30, D'Alfonso 6.31,

Lupi 6.32, De Luca 6.33, Caramiello 6.34, Sergio Costa 6.35 e 6.36, Grimaldi 6.41, Borrelli 6.42, 6.43 e 6.44, dell'articolo aggiuntivo Fenu 6.01, degli identici articoli aggiuntivi Centemero 6.03 e De Palma 6.04, nonché degli articoli aggiuntivi Merola 6.05 e Maullu 6.06. Propone infine di accantonare gli emendamenti 6.45 e 6.46 dei relatori ed i relativi subemendamenti.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Congedo 6.12 e Panizzut 6.13, Rampelli 6.19, nonché degli emendamenti 6.45 e 6.46 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 6.2.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il relatore Gusmeroli ha preannunciato l'intenzione di presentare un nuovo emendamento, il 6.47, vertente sulla medesima materia di cui tratta l'emendamento 6.45 dei relatori, che viene conseguentemente ritirato. Preannuncia l'intenzione di fissare alle ore 18.30 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale emendamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede di poter disporre del testo del nuovo emendamento 6.47 quanto prima, rilevando che la scadenza delle ore 18.30 appare assai ravvicinata.

Il Viceministro Maurizio LEO precisa che l'intenzione del nuovo emendamento proposto è quella di aggiungere al testo originario dell'emendamento dei relatori, che prevedeva l'applicazione di una aliquota ridotta a due condizioni, la possibilità alternativa di ricorrere al meccanismo del credito di imposta, nei casi in cui non vi sia reddito tassabile.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) alla luce delle precisazioni del Viceministro

Leo, rileva come con il testo preannunciato, di fatto, venga introdotta una soluzione analoga a quella prospettata dall'emendamento a sua prima firma 6.25 che tenta di ovviare all'impossibilità, per le piccole imprese prive di reddito da redistribuire, di accedere alla soluzione proposta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6.

Il Viceministro Maurizio LEO fa presente che la soluzione prospettata nell'emendamento 6.47, di prossima presentazione, diversamente dall'emendamento Stefanazzi 6.25, non porrà il limite di 5 milioni di euro con riguardo al volume di ricavi delle imprese che possono accedere al credito di imposta.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), prendendo atto di quanto affermato dal Viceministro, precisa che il suo emendamento era volto a tenere conto delle difficoltà di una categoria di imprese, quelle di piccole dimensioni, che tra l'altro costituiscono gran parte del tessuto imprenditoriale del Paese.

Il Viceministro Maurizio LEO fa presente che con la soluzione prospettata dall'emendamento 6.47 si potrà ovviare alle difficoltà di reddito delle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Marco OSNATO, *presidente*, in attesa della presentazione formale dell'emendamento 6.47 dei relatori, concordi il relatore Gusmeroli e il Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Stefanazzi 6.3 e 6.25.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Marattin 6.5, sottoscritto dalla deputata Gruppioni, Bonelli 6.6, Mari 6.7 e Borrelli 6.8.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 6.9 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 6.10.

Marco OSNATO, *presidente*, accogliendo la proposta del relatore Gusmeroli, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Congedo 6.12 e Panizzut 6.13. Concorde relatore e Governo, accogliendo una richiesta in tal senso formulata dai presentatori, dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti La Porta 6.14 e Bagnai 6.15.

Avverte che l'emendamento Amorese 6.17 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 6.16.

Marco OSNATO, *presidente*, accogliendo la proposta del relatore Gusmeroli, dispone l'accantonamento dell'emendamento Rampelli 6.19.

Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Della Vedova 6.20, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 6.21 e Baldino 6.22.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.23 che introduce una misura di giustizia sociale, dal momento che intende ripristinare un rapporto di maggiore normalità tra il salario del dipendente e lo stipendio del dirigente dell'impresa. Sottolinea a tale proposito che nel 1980 lo stipendio di un manager era circa 45 volte superiore a quello di un suo dipendente e che nel 2020 tale rapporto si è attestato su 649 a 1.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 6.23.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere una breve sospensione al fine di consentire al relatore Gusmeroli di ultimare la redazione dell'emendamento 6.47, che non risulta ancora depositato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce che la sospensione consentirebbe anche di dare agli uffici legislativi indicazioni

ai fini della presentazione dei subemendamenti, specie se il termine per la loro presentazione dovesse essere confermato alle 18.30, cosa che riterrebbe non corretta.

Marco OSNATO, *presidente*, propone di proseguire con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, per poi sospendere brevemente la seduta.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 6.24, di cui è cofirmataria, che è volto a introdurre agevolazioni fiscali per le società di capitale che reinvestano l'utile prodotto in impianti a alta tecnologia e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro. Nel rilevare che la proposta è volta a proiettare il Paese verso l'innovazione e a consentire un proficuo scambio tra il mondo dell'impresa e quello della ricerca, si domanda le ragioni del parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 6.24.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 6.26 è stato ritirato dai presentatori. Avverte, altresì, che gli emendamenti Mazzetti 6.27 e Tremaglia 6.29 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gruppioni 6.30 e D'Alfonso 6.31, sottoscritto dai deputati Ricciardi e Merola.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 6.32 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento De Luca 6.33.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 6.33.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento Caramiello 6.34, di cui è cofirmatario, che prevede l'introduzione di un regime opzionale di determinazione forfetta-

ria del reddito per le attività agricole, evitando discriminazioni relative alla forma giuridica assunta. Chiede quindi al relatore Gusmeroli e al Governo di rivalutare il parere espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 6.34, Sergio Costa 6.35 e 6.36, Grimaldi 6.41, Borrelli 6.42, 6.43 e 6.44, nonché l'articolo aggiuntivo Fenu 6.01.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Centemero 6.03 e De Palma 6.04, sottoscritto dal deputato D'Attis, sono stati ritirati dai presentatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Merola 6.05, di cui è cofirmataria, che interviene in materia di revisione del catasto dei fabbricati. Considerate le dichiarazioni del Viceministro Leo sull'ampio ambito di intervento della delega in esame, che dovrebbe affrontare tutti gli aspetti rilevanti del sistema, rileva come nel caso della revisione del catasto si ponga un problema di equità fiscale, dato che il prelievo della tassa patrimoniale su terreni e fabbricati viene ad oggi effettuato in riguardo ad un valore del bene che non è quello reale. Nel ricordare che nella scorsa legislatura si era obiettato che la revisione catastale avrebbe comportato un aumento del prelievo, fa presente che le due questioni sono del tutto distinte dal punto di vista tecnico. Peraltro, nel testo dell'emendamento proposto si specifica esplicitamente che la revisione del catasto dei fabbricati deve essere effettuata ad invarianza di gettito. Alla luce di questo e del fatto che la maggioranza in carica gode ampiamente dei numeri necessari, si domanda perché si continui a dilazionare l'intervento in oggetto.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) nel rilevare che da oltre un secolo non si mette mano alla revisione del catasto, e che dunque non risulta possibile incidere sui privilegi o sulle penalizzazioni connesse al sistema attuale,

chiede che l'articolo aggiuntivo Merola 6.05 venga accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Merola 6.05.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI) fa presente che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.06 reca una delega assai ampia in materia di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per le autovetture in uso promiscuo, sottolineando come si tratta di un settore economico di grande importanza. Chiede quindi che l'articolo aggiuntivo venga accantonato.

Il Viceministro Maurizio LEO, nel sottolineare che l'intervento recato dall'articolo aggiuntivo Maullu 6.06 è apprezzabile e condivisibile, precisa che in una successiva disposizione all'articolo 9 del provvedimento si prevede la revisione dell'intero sistema della deducibilità delle spese delle imprese, non limitandosi al solo settore delle auto ad uso promiscuo. Nel far presente che l'obiettivo è condiviso, assicura che il Governo entrerà nel merito delle questioni sollevate in sede di adozione dei decreti legislativi delegati.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.06.

Marco OSNATO, *presidente*, essendo stato concluso l'esame delle proposte emendative dell'articolo 6, come preannunciato sospende la seduta fino alle ore 17 per consentire al relatore Gusmeroli di ultimare la redazione e di procedere alla presentazione dell'emendamento 6.47.

La seduta, sospesa 16.45, riprende alle 17.15.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore Gusmeroli e il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, invita i presentatori a ritirare tutte

le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello del relatore Gusmeroli.

Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il ritiro dell'emendamento Cannata 7.2, del quale è cofirmatario.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene sull'emendamento Fenu 7.3, rilevando che nella locuzione « prodotti di prima necessità » potrebbero ben essere ricompresi anche i prodotti per la prima infanzia, quali pannolini e alimenti per neonati. In tale ottica, ritiene che un incentivo di natura fiscale per tali beni potrebbe aiutare le famiglie, contrastando peraltro il problema della natalità, assai caro al Governo in carica.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 7.3.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia il ritiro da parte dei presentatori degli emendamenti Tosi 7.4 e Mazzetti 7.5, sottoscritti dal deputato D'Attis.

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Simiani 7.6 e di porlo in votazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simiani 7.6 e Fenu 7.7.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia il ritiro da parte dei presentatori dell'emendamento De Palma 7.8, sottoscritto dal deputato D'Attis.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento 7.9, a sua prima firma, illustrandolo e richiamandone la finalità, ovvero quella di ridurre l'elevato *tax gap* IVA, che in Italia risulta elevato sia per i fenomeni di evasione, sia per l'erosione dell'imposta dovuta alla presenza di numerose aliquote ridotte.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 7.9.

Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il ritiro dell'emendamento Matera 7.10, del quale è cofirmatario.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento 7.11, a sua prima firma, evidenziando come esso sia volto ad assicurare che l'adeguamento della tassazione indiretta sia finalizzato ad incentivare comportamenti coerenti con l'*European Green Deal*, penalizzando al contrario prodotti con alto impatto ambientale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 7.11, Gadda 7.12, sottoscritto dalla deputata Gruppioni, e Sergio Costa 7.13 e 7.14.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Lupi 7.15 è stato ritirato dai presentatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sul proprio emendamento 7.17, illustrandolo. Evidenzia che la proposta mira a ridurre la componente di evasione dell'IVA che viene praticata attraverso la manipolazione selettiva della fatturazione, in presenza di diverse aliquote applicabili alle operazioni che intervengono nelle fasi intermedie di applicazione dell'imposta.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che sono stati respinti emendamenti volti a contrastare l'evasione fiscale e che adesso il Governo dà parere contrario a un emendamento che ha lo scopo di ridurre tale fenomeno. Si chiede quale sia l'effettiva posizione del Governo sul tema.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, interviene sull'emendamento Guerra 7.17, evidenziando che il meccanismo sotteso non appare del tutto chiaro e ricordando, dall'altro lato, che il richiamo al contrasto all'evasione fiscale è già presente nel testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) replica affermando che, nella applicazione dell'IVA alle operazioni intermedie, la presenza di diverse aliquote operanti nei vari passaggi non impatta sul gettito, in quanto è rilevante – in tal senso – solo l'operazione finale. Richiama tuttavia l'attenzione sul fenomeno, alquanto diffuso, di fatturazione selettiva operata dai soggetti IVA in presenza di operazioni complesse; i potenziali evasori, sfruttando la diversità di aliquote, selezionano le operazioni da fatturare in modo da ingenerare rimborsi che non corrispondono a quanto effettivamente spettante. Chiede dunque l'accantonamento dell'emendamento e, in subordine, che sia accolta solo la parte iniziale, che pone come obiettivo chiaro il contrasto all'evasione.

Il viceministro Maurizio LEO ribadisce che l'emendamento appare estremamente tecnico e rammenta altresì che l'IVA è una imposta armonizzata: secondo la direttiva 112/2006/CE (cosiddetta direttiva IVA) gli Stati membri dell'UE non hanno ampi margini di manovra sulle aliquote e, dunque, l'approvazione della proposta emendativa potrebbe porsi in contrasto con la disciplina unionale dell'imposta.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 7.17.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti De Palma 7.18, sottoscritto dal deputato D'Attis, Mollicone 7.19, sottoscritto dal deputato Congedo, e Cavandoli 7.21 sono stati ritirati dai presentatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Manzi 7.20, di cui è cofirmataria, illustrandone lo scopo: esso intende ampliare l'ambito delle agevolazioni sui beni di antiquariato, previste dal testo della delega anche con riferimento ai beni culturali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 7.20 e Orrico 7.22.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 7.23, evidenziando che introdurre agevolazioni IVA sulle attività di vendita svolte dagli enti del Terzo settore, nell'ottica di reinserimento sociale dei detenuti, consente di riequilibrare lo svantaggio di tali soggetti nell'operare sul mercato, dal momento che le attività commerciali direttamente concorrenti godono attualmente di regimi decisamente più vantaggiosi.

Enrica ALIFANO (M5S), Naike GRUPIONI (A-IV-RE) e Giorgio LOVECCHIO (M5S) chiedono di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 7.23.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 7.23.

Chiara TENERINI (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento Barelli 7.25, che sottoscrive, al fine di consentire al relatore Gusmeroli e al Governo di procedere ad un ulteriore approfondimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, interviene evidenziando il carattere oneroso dell'emendamento Barelli 7.25.

Chiara TENERINI (FI-PPE) ritira l'emendamenti Barelli 7.25, del quale è cofirmataria.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia il ritiro degli identici emendamenti De Palma 7.26, sottoscritto dal deputato D'Attis, Centemero 7.28 e Testa 7.29.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 7.27.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che l'emendamento 7.30 Cattaneo, sottoscritto dal deputato D'Attis, è stato ritirato dai presentatori.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento 7.31, a sua prima firma, evidenziando che esso intende introdurre una trattenuta IVA a monte, con finalità anti-evasione.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 7.31.

Saverio CONGEDO (FDI) chiede le motivazioni del parere negativo espresso dal relatore Gusmeroli e dal Governo sul proprio emendamento 7.35.

Il viceministro Maurizio LEO rileva che il disegno di legge contiene già la previsione di una omogeneizzazione delle aliquote IVA, senza scendere, come si confà ad una disposizione di delega, nel dettaglio dei singoli settori economici interessati. Rassicura il deputato Congedo sul fatto che settori quali quelli oggetto della sua proposta emendativa risultano già ricompresi in quanto disposto dal testo attuale delle delega.

Saverio CONGEDO (FDI) si ritiene rassicurato dalla risposta del Governo e annuncia quindi il ritiro del proprio emendamento 7.35.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia il ritiro degli identici emendamenti Cavandoli 7.32, Gadda 7.33, sottoscritto dalla deputata Gruppioni, e Nevi 7.34, sottoscritto dal deputato D'Attis.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che è stato formalmente depositato il testo dell'emendamento 6.47 dei relatori (*vedi allegato 2*), che sarà allegato al resoconto della seduta odierna, e fissa a domani, 27 giugno, alle ore 10, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 7.37.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Giorgianni 7.38 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borrelli 7.39, Evi 7.40 e Borrelli 7.41.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Cavo 7.42 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 7.46.

Guerino TESTA (FDI) chiede le motivazioni del parere negativo sul proprio emendamento 7.47.

Il viceministro Maurizio LEO rileva che vi sono in primo luogo motivazioni legate alla sottrazione di gettito che deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento in esame e, al contempo, richiama i già menzionati limiti posti dalle norme europee alla proliferazione di aliquote IVA ridotte.

Guerino TESTA (FDI) annuncia il ritiro del proprio emendamento 7.47.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 7.01.

Emiliano FENU (M5S) interviene sull'emendamento Cappelletti 7.02, che sottoscrive, evidenziando come esso intenda, in particolare, promuovere comportamenti virtuosi dei contribuenti nell'ottica della decarbonizzazione, attraverso la revisione delle agevolazioni IVA nel settore delle autovetture aziendali.

Il viceministro Maurizio LEO evidenzia che l'articolo 9 del disegno di legge prevede il riordino di tali agevolazioni, con un intervento di razionalizzazione del settore più ampio e inteso alla complessiva revisione di un sistema che oggi appare disordinato. Propone dunque di accantonare la proposta emendativa Cappelletti 7.02, al fine di riformularla integrandola nell'articolo 9.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Emiliano FENU (M5S) concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cappelletti 7.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite a tale articolo, ad eccezione dell'emendamento 8.6 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione. Invita i presentatori al ritiro del subemendamento 0.8.6.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Maurizio LEO esprime parere conforme a quello formulato dal relatore Gusmeroli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mari 8.2 e il subemendamento Fenu 0.8.6.1.

Approva quindi l'emendamento 8.6 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che l'emendamento Fenu 8.3 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.6 dei relatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento D'Alfonso 8.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Alfonso 8.4 e l'articolo aggiuntivo Fenu 8.01.

Emiliano FENU (M5S) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 8.02 a sua prima firma, di contenuto analogo ad una proposta emendativa all'articolo 6 presentata dall'onorevole Guerra, è volto a modernizzare il sistema catastale per porre termine alla sperequazione tra immobili situati in aree periferiche e quelli che, pur situati nei centri cittadini, hanno rendita inferiore.

Nell'aggiungere che, tra i principi e criteri direttivi introdotti dalla proposta emendativa in esame, è compreso l'aggiornamento delle informazioni presenti nel catasto, attraverso l'interoperabilità dei dati catastali, tenendo conto, ai fini della determinazione della redditività, della composizione e della situazione reddituale del nucleo familiare, al fine di eliminare le spe-

requisizioni e garantire l'equità sociale, sottolinea l'importanza di collegare l'imposizione sugli immobili al reddito del proprietario. Illustra, in particolare, l'esempio di soggetti collocati in quiescenza che hanno investito nell'acquisto di un immobile la cui rendita è superiore alla capacità impositiva derivante dai redditi dei proprietari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fenu 8.02 e Borrelli 8.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Merola 9.11; propone di accantonare l'emendamento Centemero 9.12; raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 9.45; propone di accantonare i subemendamenti D'Alfonso 0.9.46.1, Marattin 0.9.46.3 e Ricciardi Toni 0.9.46.2 e l'emendamento 9.46 del Governo. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 9.13 e Fenu 9.14. Propone di accantonare gli identici emendamenti Gebhard 9.15 e Centemero 9.16. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fratoianni 9.17, 9.18 e 9.19, Grimaldi 9.20, Sergio Costa 9.21, Stefanazzi 9.22, De Luca 9.23, Fenu 9.24, Sergio Costa 9.25, Bonelli 9.26, Fenu 9.27, degli identici emendamenti De Palma 9.28 e Matera 9.29, nonché degli emendamenti Fenu 9.30, Fenu 9.31, degli identici emendamenti De Palma 9.32 e Bicchielli 9.33, degli emendamenti Fenu 9.34, Di Sanzo 9.35, De Bertoldi 9.36, Fenu 9.37, De Luca 9.38, Bagnai 9.39, Grimaldi 9.42 e Fenu 9.43.

Il Viceministro Maurizio LEO concorda con i pareri espressi dal relatore Gusmeroli.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Centemero 9.12, dell'emendamento 9.46 del Governo e dei relativi subemendamenti D'Al-

fonso 0.9.46.1, Marattin 0.9.46.3 e Ricciardi Toni 0.9.46.2, degli identici emendamenti Gebhard 9.15 e Centemero 9.16.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento 9.11, di cui è primo firmatario, prevede l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi sostitutivi, forfetari e cedolari, allo scopo di sostenere i servizi garantiti dagli enti territoriali che, altrimenti, saranno privati di importanti fonti di finanziamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel richiamare l'attenzione sull'emendamento Merola 9.11, sottolinea che l'insieme variegato di imposte sostitutive previsto dal disegno di legge delega in esame, accentua l'irrazionalità del sistema fiscale e limita il finanziamento degli enti territoriali soltanto alle addizionali dell'IRPEF. Afferma che in tal modo, ad esempio, il peso dell'autofinanziamento del disavanzo sanitario delle regioni graverebbe soltanto sui lavoratori dipendenti che sono soggetti all'IRAP e all'addizionale regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Merola 9.11 e approva l'emendamento 9.45 dei relatori (*vedi allegato 1*). Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimaldi 9.13, Fenu 9.14, Fratoianni 9.17, 9.18 e 9.19, Grimaldi 9.20 e Sergio Costa 9.21.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) richiama l'attenzione del Governo sull'emendamento 9.22, di cui è primo firmatario, chiedendo che eventualmente ne sia proposta una riformulazione. Sottolinea che la proposta emendativa in esame introduce il criterio e principio direttivo di incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero, ovvero il cosiddetto *reshoring*. Si appella, in particolare, ai colleghi meridionali che ben conoscono il fenomeno del rientro di imprese del settore calzaturiero, che avevano delocalizzato la loro attività all'estero, in regioni come la Campania, la Puglia, o la Sicilia.

Il Viceministro Maurizio LEO, in risposta al deputato Stefanazzi, fa notare che la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale è prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del provvedimento in esame. Aggiunge, infine, che misure di maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio sono già previste nella disciplina fiscale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel replicare al Viceministro Leo, sottolinea che l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), fa riferimento all'attrazione di capitali sul territorio nazionale probabilmente allo scopo di limitare la concorrenza sleale o *dumping* commerciale, piuttosto che al trasferimento di aziende e dei beni che le compongono. Insiste, infine, per la votazione dell'emendamento 9.22 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 9.22.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento De Luca 9.23, che sottoscrive, è volto ad introdurre il principio e criterio direttivo del potenziamento e della semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES) per ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese. Chiede che la proposta emendativa sia perlomeno accantonata in vista di un successivo riesame.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento De Luca 9.23.

Il Viceministro Maurizio LEO accede alla proposta di accantonare l'emendamento De Luca 9.23.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Luca 9.23.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Fenu 9.24, di cui è co-firmataria, nel ricordare che oggi ha avvio l'esame in Assemblea della proposta di legge concernente la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, sottolinea la necessità di affrontare il tema anche nel disegno di legge delega in esame. Chiede, pertanto, che l'emendamento Fenu 9.24 sia accantonato.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Fenu 9.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 9.24, Sergio Costa 9.25 e Bonelli 9.26.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento 9.27, di cui è primo firmatario, nel ricordare che i crediti d'imposta hanno rappresentato l'unico strumento attraverso il quale è stato possibile realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, chiede al rappresentante del Governo se sia stata abbandonata l'idea di creare una piattaforma per la cessione dei crediti incagliati riferiti ai *bonus* edilizi. Aggiunge che, negli Stati Uniti, misure analoghe di riconoscimento di crediti d'imposta cedibili sono previste per consentire la realizzazione di un insieme di opere più ampio rispetto a quanto è consentito mediante i *bonus* della nostra legislazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 9.27.

Saverio CONGEDO (FDI) chiede i motivi del parere contrario espresso sugli identici emendamenti De Palma 9.28 e Matera 9.29.

Il Viceministro Maurizio LEO, in risposta al deputato Congedo, afferma che le proposte emendative in esame, concernenti la determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sotto-

suolo, hanno una formulazione dettagliata che non è adeguata ad un provvedimento di delega. Afferma che nella disciplina di revisione delle rendite catastali sarà possibile tener conto dei terreni non accatastati. Aggiunge che le proposte emendative, inoltre, avrebbero anche effetti sul gettito fiscale.

Saverio CONGEDO (FDI) dichiara di ritirare l'emendamento Matera 9.29.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento De Palma 9.28 lo ritirano.

Emiliano FENU (M5S) nel ricordare che numerosi economisti hanno sostenuto la necessità di assoggettare ad imposizione fiscale i profitti conseguiti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, evidenzia che l'emendamento 9.30, di cui è primo firmatario è volto proprio a tale finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 9.30 e 9.31.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), nel chiedere un'istruttoria supplementare sull'emendamento 9.33, di cui è primo firmatario, sottolinea l'importanza della riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ad alta specializzazione tecnica nonché un particolare regime premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie atte a rispondere agli obblighi della normativa europea finalizzati a difendere la sovranità in materia di cybersicurezza. Aggiunge che è opportuno superare il ricorso alle tecnologie realizzate in altri Paesi come Russia e Cina.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, nel far presente che gli identici emendamenti De Palma 9.32 2 Bicchelli 9.33 determinano oneri per la finanza pubblica, afferma che tali agevolazioni potrebbero essere inserite nei decreti legislativi di attuazione della delega o anche nella manovra finanziaria. Conferma pertanto l'invito

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti De Palma 9.32, sottoscritto dal deputato D'Attis, e Bicchielli 9.33.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 9.34.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede un'istruttoria supplementare sull'emendamento Di Sanzo 9.35 volto a semplificare il regime fiscale, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE che avvino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni. Sottolinea di ritenere la proposta emendativa coerente con l'impianto del disegno di legge delega.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, ricorda che la normativa vigente prevede per i soggetti che trasferiscono la residenza dall'estero in Italia l'applicazione di un'aliquota agevolata del 5 per cento sui redditi per i primi cinque anni.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, chiarisce che l'emendamento 9.35 a sua prima firma non riguarda coloro che lasciano la residenza scelta in precedenza all'estero ma i soggetti che, dopo aver aperto un'attività all'estero e mantenendo lì la propria residenza, avviano un'attività anche in Italia.

Il Viceministro Maurizio LEO, rispondendo al deputato Ricciardi, sottolinea che il soggetto residente all'estero che mantiene una stabile organizzazione in Italia deve essere assoggettato alla medesima imposizione prevista per i residenti.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 9.35.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) propone l'accantonamento dell'emendamento De Bertoldi 9.36.

Il Viceministro Maurizio LEO accede alla proposta di accantonare l'emendamento De Bertoldi 9.36.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Bertoldi 9.36.

Emiliano FENU (M5S) interviene sul proprio emendamento 9.37, illustrandolo. Rileva la meritorietà delle iniziative di difesa civile non armata e l'opportunità di destinare ad esse una quota del cinque per mille Irpef.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 9.37 e De Luca 9.38, sottoscritto dal deputato Merola.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia il ritiro dell'emendamento Bagnai 9.39.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grimaldi 9.42 e Fenu 9.43.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia che il Governo ha presentato due proposte di riformulazione, relativamente agli emendamenti Bagnai 5.171, precedentemente accantonato, e Bagnai 10.13, che sono in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quale legge generale tributaria *con le seguenti:* le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.

- * **4.1.** (Nuova formulazione) Cannizzaro, Aruzzolo, De Palma, Rubano, D'Attis.
- * **4.2.** (Nuova formulazione) Marattin, Del Barba, Sottanelli, Gruppioni.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

1.3-bis) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

- * **5.29.** (Nuova formulazione) Pastorella, Ricchetti, Sottanelli, Gruppioni.
- * **5.46.** (Nuova formulazione) Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.2), dopo la parola: casa inserire le seguenti: , in proprietà o in locazione.

- ** **5.33.** (Nuova formulazione) Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.
- ** **5.114.** (Nuova formulazione) Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- * **5.43.** (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Carroppo.
- * **5.37.** (Nuova formulazione) Cavandoli, Bagnai, Centemero, Latini.
- * **5.38.** (Nuova formulazione) Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
- * **5.39.** (Nuova formulazione) Manzi, Merola.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.3), aggiungere il seguente:

1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- 5.47.** (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;

- * **5.49.** (Nuova formulazione) Della Vedova, Magi, Congedo.
- * **9.44.** (Nuova formulazione) Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

5.109. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;.

* **5.124.** Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **5.119.** (Nuova formulazione) Fenu, Alfano, Lovecchio, Raffa.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, deter-

minata secondo le medesime regole dell'IRRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;.

8.6. I Relatori

ART. 9.

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;.

9.45. I Relatori

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di compo-

nenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

a-bis) in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;

6.47. I Relatori

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038 Governo).**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE DAL GOVERNO**

ART. 5.

Al comma 1, lettera h), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

5.171. *(Nuova formulazione)* Bagnai, Centemero, Cavandoli.

ART. 10.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo quanto previsto dalla lettera b).

10.14. *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Bagnai, Centemero.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 114

SEDE REFERENTE

Lunedì 26 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della Vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che sono state ritirate dai rispettivi presentatori le proposte emendative Aiello 9.8, Barzotti 24.06, Baldino 27.01, Barzotti 39-bis.04, Carotenuto 43.01.

Ricorda che nella seduta del 23 giugno scorso sono state dichiarate le inammissibilità.

Avverte quindi che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative e al conferimento del mandato alla relatrice, preso atto dei pareri delle Com-

missioni in sede consultiva, entro le ore 12 della stessa giornata.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver lamentato la ristrettezza dei tempi per l'odierno dibattito, chiede che sia assicurata la pubblicità dei lavori della seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa notare che sarebbe opportuno garantire la pubblicità dei lavori tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa notare che, in tale sede, per prassi consolidata, è possibile assicurare la pubblicità dei lavori esclusivamente attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi di ripresa a circuito

chiuso, se richiesto e in assenza di obiezioni.

Davide AIELLO (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 1.3, di cui è cofirmatario, facendo notare che esso mira a prorogare di un anno il reddito di cittadinanza e a facilitarne la fruizione. Osservato come la maggioranza e il Governo, diversamente da quanto affermato in campagna elettorale, siano stati costretti a riconoscere la necessità di uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori, rileva l'opportunità di intervenire al fine di rendere meno stringenti i criteri previsti per l'accesso a tale beneficio. Ritene che il provvedimento in esame – diversamente dalle misure introdotte in passato su iniziativa del M5S, che erano volte ad agevolare assunzioni a tempo indeterminato – non inverta in alcun modo la rotta in materia del lavoro, favorendo piuttosto la precarietà. Stigmatizza, in conclusione, l'atteggiamento della maggioranza, che appare chiusa ad ogni proposta di modifica avanzata dalle opposizioni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento a taluni gravi fatti, emersi a seguito di alcune inchieste giornalistiche, riguardanti la Ministra del turismo, Daniela Santanchè, che ritiene attengano anche a materie di competenza della XI Commissione, attesa l'emersione di questioni di mala gestione di un'azienda che potrebbero aver determinato ricadute pesanti sul personale occupato. Ritene necessario che il presidente si attivi presso la Presidenza della Camera per chiedere che la Ministra Santanchè riferisca oggi stesso in Assemblea, al fine di fare luce su fatti che appaiono di particolare gravità. Osserva, infatti, che, da quanto sinora emerso, sembra siano state assunte misure imprenditoriali assolutamente inaccettabili, come l'attivazione della cassa integrazione guadagni per i lavoratori nonostante questi abbiano comunque continuato a lavorare. Fa notare, peraltro, che la maggioranza, attraverso misure come la decontribuzione del lavoro straordinario e notturno nell'ambito del turismo, prevista nel presente provvedimento, preferisce an-

dare contro i lavoratori, scaricando sulla collettività i costi, piuttosto che favorire l'assunzione di nuovo personale. Evidenzia, inoltre, che ci si trova di fronte a misure *ad personam*, volte esclusivamente a favorire le aziende di figure di vertice della maggioranza di Governo.

Riccardo TUCCI (M5S), illustrando l'emendamento Bazzotti 1.3, di cui è cofirmatario, fa notare che esso mira a prorogare il reddito di cittadinanza per un anno e migliorarne il funzionamento, tenuto conto che il carattere necessario di tale forma di sostegno è stato di fatto confermato dallo stesso Governo, nonostante quest'ultimo abbia cercato di depotenziarlo. Ritene piuttosto necessario favorirne l'accesso da parte dei percettori, ad esempio consentendo lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalla normativa, ai quali è stata subordinata la fruizione di tale forma di sostegno. Auspica dunque che relatrice e rappresentante del Governo modificchino il parere su tale proposta di modifica, che giudica di buon senso.

Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara di voler intervenire sull'ordine dei lavori, sostenendo la richiesta del collega Scotto sull'audizione immediata della Ministra Santanchè.

Walter RIZZETTO, *presidente*, interrompe la collega Orrico, affermando di aver preso atto della richiesta del collega Scotto, che di fatto è sostenuta da tutte le forze di opposizione. Preannuncia però di non voler più permettere interventi sul medesimo argomento in quanto ciò sarebbe lesivo rispetto al buon andamento del dibattito. Permetterà invece tutti gli interventi sull'ordine dei lavori in merito al provvedimento in esame.

Anna Laura ORRICO (M5S) rivendica con forza il diritto dei commissari ad intervenire.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce che accetterà tutti gli interventi sull'ordine dei lavori esclusivamente in merito al prov-

vedimento: ciò non per comprimere gli spazi, ma per condurre al meglio il dibattito.

Anna Laura ORRICO (M5S) afferma polemicamente che nel corso della XIX legislatura la democrazia non debba darsi per scontata. Essa va invece difesa per avere il diritto di protestare contro le « scempiaggini » del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, contesta l'utilizzo del termine « scempiaggini », sottolineando che nei lavori della Commissione non ne è stato mai permesso l'utilizzo.

Anna Laura ORRICO (M5S) corregge la precedente affermazione parlando invece di « stupidaggini » del Governo e della maggioranza. Ricorda che la Ministra Santanchè ha per tutta la passata legislatura criticato il reddito di cittadinanza, affermando che tanti imprenditori del turismo non riuscivano a trovare lavoratori a causa di esso, mentre invece secondo l'Istat in alcune regioni, come la Calabria, il lavoro nero nel settore del turismo arriva al 90 per cento. In questa situazione, conclude, il reddito di cittadinanza ha solo restituito dignità ai lavoratori, e ribadisce la richiesta del Movimento 5 Stelle che la Ministra Santanchè venga immediatamente a riferire.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) dichiara di voler intervenire sull'emendamento Barzotti 1.3, visto che il Presidente non darà ulteriormente la parola sulla vicenda della Ministra Santanchè.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara che la richiesta che la Ministra Santanchè venga a riferire in Aula è stata ormai acquisita e appare dunque preferibile passare all'esame del provvedimento. Inoltre, sul tema è già intervenuto il rappresentante del gruppo Partito Democratico.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ricorda che la vicenda della Ministra Santanchè è assai grave ed investe in pieno le competenze

della Commissione. Afferma che è una vergogna che un Ministro della Repubblica abbia insultato per anni i percettori del reddito di cittadinanza, e poi nel provvedimento vengano fra le altre cose previsti dei *voucher* da utilizzare nel settore del turismo.

Tutte queste tematiche si riflettono sul dispositivo dell'emendamento Barzotti 1.3, che le appare di assoluto buonsenso. Sottolinea che l'Istat e la Banca d'Italia certificano che l'Italia è un Paese affetto da una povertà crescente, e l'unica politica sul lavoro del Governo sembra essere la lotta contro i poveri; questo emendamento al contrario rivede la spesa in favore di chi è più difficoltà. Chiede dunque di sottoscriverlo.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) si unisce alla richiesta che la Ministra Santanchè riferisca in Aula o perlomeno in Commissione. Quanto al provvedimento, preannunzia il voto di astensione della sua forza politica.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.3, afferma che esso chiede solo di prorogare l'applicazione della misura al 31 dicembre del 2024, così offrendo al Governo la possibilità di attivarsi rispetto ai corsi di formazione già previsti per febbraio scorso. Fa presente che il depotenziamento del reddito di cittadinanza deciso dal Governo sta ponendo il nostro Paese a un livello di inciviltà medievale, visto che la misura del reddito è diffusa in tutto il resto d'Europa e molto spesso si sta trasformando in un reddito minimo garantito per tutti; si tratta di un meccanismo ricattatorio contro i più deboli, che diventeranno « lavoratori in affitto per sempre ». La redistribuzione del reddito, continua, si renderà tanto più necessaria visti gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia. Afferma di considerare vergognosa la propaganda elettorale della maggioranza, che ha definito i disoccupati « divanisti » oppure « occupabili ».

Ancora, ricorda che il reddito di cittadinanza è la principale misura conosciuta

di lotta contro la povertà. La povertà, dichiarata, è un costo enorme in termini sociali e sanitari. È noto alla letteratura scientifica da 70 anni a questa parte che la povertà è il più significativo determinante di cattiva salute, con tutte le immaginabili ricadute in termini di *welfare*. Infine, il reddito favorisce l'emancipazione anche rispetto alla criminalità organizzata. Per tutti questi motivi, chiede alla maggioranza di introdurre la deroga portata dall'emendamento in esame, anche allo scopo di avere il tempo di riflettere meglio su da farsi. Ricorda in conclusione che uno studio dell'IRPET della Toscana ha dimostrato che nel periodo pre pandemico il PIL era aumentato dello 0,3 per cento grazie all'erogazione del reddito di cittadinanza.

Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda che il percettore del reddito di cittadinanza generalmente spende in un'economia locale, così contribuendo al benessere della sua comunità. Inoltre da agosto in poi, in base al provvedimento in esame, 600 mila percettori del reddito usciranno da questa forma di tutela e non è stata prevista alcuna misura alternativa. Ancora, il Governo ha « decapitato » i vertici dell'INPS, evidentemente allo scopo di eliminare il presidente che ha accompagnato l'attuazione del reddito di cittadinanza, con conseguente commissariamento dell'ente.

L'approccio della maggioranza a questa materia le appare violento e ottuso, per una misura che è invece positiva e rivoluzionaria: come dimostra anche il fatto che i comuni hanno potuto impiegare i percettori in lavori di pubblica utilità, o la funzione di sostegno che ha assunto in questo momento di forte inflazione. Infine, la questione delle truffe la appare oggetto di uno *storytelling* tendenzioso, come appare evidente dai *report* della Guardia di finanza che certificano come i percettori del reddito siano autori appena dello 0,8 per cento del totale di tali reati. Conclude che l'area di sostegno, invece di essere ridotta come fa il provvedimento, dovrebbe essere estesa in modo sostanziale, vista la situazione di difficoltà economica che stanno vivendo le famiglie italiane.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.3, evidenzia che l'abolizione del reddito di cittadinanza si configura come una sorta di « rupe tarpea » del XXI secolo, volta ad eliminare le fasce più vulnerabili della popolazione. A titolo di esempio, segnala di aver raccolto il grido di disperazione di una cittadina che, privata del reddito di cittadinanza, non sarà più in grado di sostentarsi e di provvedere alle cure legate alle sue precarie condizioni di salute. Evoca, inoltre, la recente inchiesta che ha riguardato la Ministra Santanchè, auspicando che, a fronte di gravi accuse riferite a condotte spregevoli, la stessa Ministra sia in grado di allontanare ogni sospetto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita la collega ad usare toni più misurati, evitando di trasformare impropriamente la Commissione in un'aula di tribunale.

Susanna CHERCHI (M5S) conferma di non poter ritenere la Ministra Santanchè responsabile di violazioni così gravi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce l'obiettivo di concludere la seduta entro le ore 12, con il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea. Pur comprendendo le ragioni delle opposizioni, sollecita i colleghi ad assumere un approccio più costruttivo e a concentrarsi sull'esame delle proposte emendative.

Andrea QUARTINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Barzotti 1.3.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.3, sottolinea che la discussione odierna dovrebbe ribadire la centralità del lavoro, allo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali dei lavoratori ispirandosi ai principi sanciti dell'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Rilevando che tra i compiti del legislatore figura anche quello di valutare l'impatto dei provvedimenti che intende approvare, auspica una maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizione nel comune obiettivo di combattere la povertà e l'esclusione sociale: si tratta, peraltro, di una strategia perseguita anche a livello di Unione europea, allo scopo di ridurre di 15 milioni le persone in condizione di povertà; al contrario, il provvedimento in esame rischia di peggiorare significativamente la situazione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ribadisce le riserve sul tenore del dibattito, che, anziché concentrarsi sul merito delle proposte emendative, è spesso trasceso su polemiche di carattere personale.

Susanna CHERCHI (M5S) ribadisce che non era sua intenzione fare insinuazioni sulla condotta della Ministra Santanchè.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.3 ed associandosi alle considerazioni del collega Soumahoro, evidenzia che il provvedimento in esame è del tutto inadeguato ad affrontare le criticità attuali del mercato del lavoro: pur riconoscendo gli errori commessi dalla propria parte politica con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto Treu » – che ha contribuito ad aumentare la precarietà – stigmatizza l'indisponibilità della maggioranza a confrontarsi in maniera costruttiva su almeno tre questioni fondamentali poste dall'opposizione: in primo luogo, l'eccessivo ricorso ai contratti a termine, peraltro non compensato dalla introduzione di un salario minimo o da misure in grado di aumentare i salari reali dei lavoratori, che negli ultimi anni hanno subito un decremento del 3 per cento (a fronte di un aumento del 30 per cento registrato in Germania); in secondo luogo, l'insufficienza della misura di riduzione del cuneo fiscale, peraltro di natura temporanea e

non strutturale; infine, l'abolizione del reddito di cittadinanza, il quale, seppure migliorabile sotto diversi aspetti, ha senza dubbio contribuito ad alleviare la condizione di sofferenza di oltre 1 milione di concittadini che vivono sotto la soglia di povertà.

Preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento in esame, sottolinea che l'impianto complessivo del provvedimento rivela una chiara visione ideologica della maggioranza, che vede nella povertà una sorta di stigma: a suo avviso, si tratta dello stesso approccio che sta emergendo dall'inchiesta nei riguardi della Ministra Santanchè.

Marco SARRACINO (PD-IDP) fa notare che il Governo e la maggioranza adottano misure con le quali attuano un vero e proprio accanimento nei confronti dei poveri, alimentando le disuguaglianze sociali, già acuite a seguito della pandemia. Ritiene grave che si decida di eliminare lo strumento del reddito di cittadinanza, che invece ha contribuito alla tenuta sociale in una fase di emergenza pandemica, e che si stanziino meno risorse per la lotta alla povertà. Ritiene che la politica del Governo in carica danneggi in particolare il Meridione, come testimoniato dall'atteggiamento di opposizione al salario minimo e da alcune altre iniziative assunte in materia di attuazione del Pnrr e in tema di autonomia differenziata.

Andrea CASU (PD-IDP) stigmatizza la ristrettezza dei tempi dedicati al dibattito odierno lamentando l'impossibilità di approfondire le diverse tematiche in discussione, osservando peraltro che sono state assunte misure che danneggiano la frangia più povera della società, come confermato dall'eliminazione del reddito di cittadinanza. Ritiene necessario e coerente con il dibattito odierno che la Ministra Santanchè venga a riferire in Aula su fatti che attonano alle prerogative dei lavoratori coinvolti, considerato che la dialettica tra gli schieramenti su questioni di tale rilevanza attiene alla tenuta del sistema democratico. Condividendo le finalità dell'emendamento

Bazzotti 1.3, ne auspica, infine, l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), sottoscrivendo l'emendamento Bazzotti 1.3, ritiene sbagliato smantellare uno strumento di sostegno al reddito che, in particolare durante la pandemia, ha contribuito a scongiurare i conflitti sociali. Ritiene che la maggioranza e il Governo penalizzino i più poveri alimentando le disuguaglianze, attraverso iniziative legislative che tagliano i servizi universali, sia nel mercato del lavoro, sia nella sanità pubblica, sia nella scuola. Dopo aver fatto notare che il provvedimento in esame alimenta la precarietà, osserva che la richiesta dell'opposizione di confrontarsi in Aula con la Ministra Santanchè non è strumentale, ma è fondamentale a garantire il confronto democratico su aspetti di grande importanza, che riguardano il lavoro. Ricorda a tale proposito le numerose dichiarazioni pubbliche rese dalla Ministra Santanchè sul tema del reddito di cittadinanza, che è sempre stato da essa rappresentato in termini fortemente critici. Ritiene che ciò confermi l'idea di società perseguita dalle forze della maggioranza, per le quali conta soprattutto tutelare i più forti a danno dei più deboli, assicurando meno costi per il lavoro e meno diritti per i lavoratori. Osserva, peraltro, che tutto ciò si ricollega ad altre dichiarazioni pubbliche rese da esponenti di vertice del Governo, ricordando, ad esempio, quanto affermato dalla Presidente del Consiglio nonché dal Ministro della giustizia in materia di evasione fiscale, a conferma di una certa ritrosia della maggioranza a rispettare le regole. Esprime infine forti perplessità sul provvedimento in esame, in particolare laddove elimina le causali del contratto a termine, favorendo la precarietà, reintroduce i *voucher* nel settore del turismo e dell'agricoltura e prevede la decontribuzione del lavoro straordinario e notturno a carico della fiscalità generale.

Francesco MARI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Bazzotti 1.3, si associa alle considerazioni finora svolte dai gruppi di opposizione, ritenendo che il provvedi-

mento in esame rechi un vero e proprio attacco alla povertà. Richiamando gli interventi in materia di contratti a termine e *voucher*, ai quali ritiene che si ricollega lo smantellamento del reddito di cittadinanza, osserva che tale provvedimento prevede infatti una serie di interventi organici e sistematici che determineranno effetti negativi soprattutto per le donne, i giovani e il Meridione, nell'intento di avvantaggiare solo la parte più forte del Paese.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che manca un quarto d'ora alla votazione per conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea. Invita dunque i commissari a passare alle dichiarazioni di voto su tale votazione.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e (XII Affari sociali), il parere favorevole con osservazione della Commissione IX (Trasporti) e il parere favorevole con osservazioni del Comitato per la legislazione.

Ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalle ore 13 della giornata odierna.

Anna Laura ORRICO (M5S) ricorda che l'emendamento Bazzotti 1.3 viene anche in soccorso del Governo e della maggioranza, che avrebbero voluto abrogare il reddito di cittadinanza dal 1° luglio 2023 e hanno poi dovuto rinviare tale scadenza per attendere l'attivazione dei percorsi di formazione dei cosiddetti « occupabili ». La misura viene comunque depotenziata, con l'erogazione di appena 350 euro: afferma di non comprendere come si possa sopravvivere con quella cifra, non tanto nelle regioni del Sud quanto nelle grandi città del Nord o nella Capitale. Rammenta che il Ministro Valditara ha di recente chiesto di rivedere lo stipendio dei docenti in base alla sede in cui hanno la cattedra, appunto per tenere conto di tali differenze del costo nella vita.

L'emendamento indica inoltre dove trovare la copertura finanziaria per estendere il reddito di cittadinanza sino alla fine del 2024: negli extraprofiti delle grandi multinazionali, farmaceutiche ed energetiche.

La maggioranza, conclude, sta però ignorando i suggerimenti del MoVimento 5 Stelle, giacché il suo orientamento è semmai quello di colpevolizzare i poveri.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita la collega Orrico a concludere, visto il poco tempo rimasto.

Anna Laura ORRICO (M5S) lamenta il particolare accanimento contro di lei del Presidente, che già l'ha censurata sull'uso del termine « scempiaggine ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, risponde alla collega Orrico che la sua intenzione non è quella di impedirle di intervenire: il problema è solo che vi sono già due colleghi iscritti per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea.

Anna Laura ORRICO (M5S) lamenta che il Presidente sta usando per riprenderla tempo prezioso che potrebbe essere meglio impiegato nel dibattito. Fa poi presente che la censura non dovrebbe esercitarsi sulla parola « scempiaggine », bensì sulla definizione che è stata utilizzata da esponenti della maggioranza del reddito di cittadinanza come « metadone di Stato ».

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che nessuno, nel corso della presente seduta, ha utilizzato l'espressione « metadone di Stato ».

Davide AIELLO (M5S), intervento sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'atteggiamento della relatrice, che non è mai intervenuta sul provvedimento: non ha motivato i pareri sugli emendamenti né ha letto la relazione, si è solo premunita di osservare che il collega Carotenuto è stato sospeso. Ciò dimostra l'intolleranza della maggioranza contro i colleghi di opposizione; ricorda in particolare che anche i deputati che non compongono la Commissione hanno il diritto di presenziare e partecipare al dibattito. Stigmatizza poi anche l'atteggiamento del Presidente, che più volte ha ostacolato la partecipazione della collega

Orrico contro i doveri di imparzialità che appartengono alla Presidenza. Per tutti questi motivi il MoVimento 5 Stelle abbandonerà l'Aula e non parteciperà alla votazione sul mandato al relatore.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) ricorda che la sua forza politica è sempre stata contraria al reddito di cittadinanza, ritenendolo espressione di assistenzialismo; tuttavia, esso ha svolto un ruolo di ammortizzatore sociale, per quanto di corto respiro. Ci si sarebbe dunque aspettati un intervento di politica sociale assai corposo che non c'è stato, e dunque il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) esordisce dichiarando che avrebbe voluto ascoltare la relazione della relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, risponde al collega Scotto che ciò non è avvenuto in quanto i deputati della sua forza politica non erano presenti ai lavori della Commissione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) continua affermando che la relatrice non ha neppure motivato i pareri sugli emendamenti. La sua forza politica ha provato ad argomentare nel merito, ma invano; il voto sarebbe dunque contrario, ma in segno di protesta il Partito Democratico abbandonerà i lavori.

Andrea MASCARETTI (FDI) lamenta che il dibattito sul provvedimento si sia svolto esclusivamente sulla vicenda relativa alla Ministra Santanchè, e non per discutere i 255 emendamenti presentati: si chiede dunque se veramente essi interessassero alle opposizioni. Ciò fra l'altro dimostra, nonostante le dichiarazioni in senso contrario, la natura giustizialista delle opposizioni stesse. Afferma poi che si sarebbe aspettato degli interventi di ben altra levatura. Ricorda che il reddito di cittadinanza si è rivelata una misura completamente fallimentare; si sarebbe dunque potuto lavorare per migliorare il provvedimento, ma ciò purtroppo non è avvenuto.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) afferma con forza che sul provvedimento verrà posta la questione di fiducia, e dunque l'atteggiamento del collega Mascaretti è inaccettabile. Invita il Presidente a stigmatizzare il collega Mascaretti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, richiama il collega Scotto all'ordine. Invita poi il collega Mascaretti a concludere il suo intervento.

Andrea MASCARETTI (FDI) preannunzia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla votazione del mandato alla relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, pone in votazione il mandato alla relatrice a rife-

rire favorevolmente all'Assemblea, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderanno respinte tutte le proposte emendative presentate.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Marta Schifone, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.05.

INDICE GENERALE**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governato, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	3
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	23

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione presentate dal Governo</i>)	113

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governato, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	114
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0042310